

P.M. in sede ai sensi dell'art. 45 CCII), unitamente al piano, alla attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità allegando la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

- in data 16.02.2023, il Tribunale ha richiesto parere ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII in relazione a quanto richiesto, specificamente, dalla lettera b) del citato articolo, qualificando la società ricorrente la proposta avanzata in termini di concordato con continuità aziendale, concedendo al medesimo termine di giorni 30;

- in data 16.03.2023, il nominato Commissario giudiziale, Dott. _____, ha rilevato talune criticità/necessità di chiarimenti in merito alla proposta avanzata;

- in data 22.03.2023, il Tribunale ha concesso termine perentorio di giorni 15 alla società ricorrente per integrare/modificare la proposta ai sensi dell'art. 47 co. 4 CCII, sulla scorta dei rilievi del Commissario, recepiti dal Tribunale;

- in data 6.04.2023, la società ricorrente ha depositato la proposta così come modificata/integrata al fine di ottemperare a quanto rilevato dal Tribunale;

- in data 26.04.2023 il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole alla apertura della procedura concordataria, tenuto conto delle modifiche apportate alla proposta originariamente avanzata;

-in data 27.04.2023, con decreto motivato, il Tribunale di Spoleto ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato ed è stato altresì disposto l'avvio di procedura competitiva ex art. 91 CCII, rimettendone le modalità con separato provvedimento; sono state altresì indicate, quali date iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori, rispettivamente quella del 2.10.2023, quale data iniziale e quella del 20.10.2023, ai sensi dell'art. 107 CCII;

- in data 23.05.2023, è stato dunque emesso ulteriore decreto ai sensi del citato art. 91 CCII, ritenendosi in particolare applicabile il comma 2 di detta disposizione, nonché l'ultima parte del comma 1 – che prevede l'applicazione della disciplina delle offerte concorrenti “in caso di affitto di azienda”; nel medesimo decreto si è rilevato come, anteriormente alla presentazione della proposta di concordato, siano stati stipulati dalla società ricorrente due contratti di affitto di ramo di azienda, sottoscritto il primo con _____, registrato a _____ il 6 maggio 2013 (ALLEGATO E dep. il 09.02.23), ed il secondo sottoscritto con _____, registrato a _____ il 6 maggio 2013 (ALLEGATO F dep. il 09.02.23) e rilevandosi, altresì, come il piano preveda, sebbene in forma indiretta, il sostanziale trasferimento dell'azienda all'attuale affittuaria, mediante l'operazione di cessione delle quote sociali più volte richiamata nel ricorso e nel decreto di apertura del 27.04.2023, oltre all'apporto di finanza esterna nella misura pari ad euro 5.500.000,00, apporto che risulta condizionato al passato in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo e proveniente dalla società affittuaria _____, avente sede in _____



, iscrizione al Registro Imprese con C.F.: _____, la quale intenderebbe farsi carico della prosecuzione dell'attività aziendale;

- in data 21/07/2023 il Commissario Giudiziale ha relazionato in ordine all'esito della procedura competitiva disposta ai sensi dell'art. 91 CCII, dandosi atto di come non fosse pervenuta alcuna manifestazione d'interesse all'affitto dei rami di azienda all'infuori della società _____, dichiarandosi pertanto la definitività della offerta dalla medesima formulata;

- le operazioni di voto del ceto creditorio si sono svolte nel periodo compreso tra il 2.10.2023 ed il 21.10.2023 ed, all'esito della votazione, il Commissario Giudiziale, con atto depositato in data 24.10.2023, ha comunicato che allo spirare del termine fissato per l'espressione del voto, non è stata raggiunta l'unanimità a favore dell'omologa delle classi votanti, non risultando il concordato approvato ai sensi dell'art. 109 CCII, pur ritenendo il medesimo Commissario *"...di dover riferire, stante il disposto di cui all' art. 109 c. 5 C.C.I.I., ed in caso di richiesta ex art. 112 c. 2 C.C.I.I., quanto di seguito: a) Il valore della liquidazione risulta, ad oggi, distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (APR), (lettera a) comma 2 citato art. 112); b) il valore eccedente quello di liquidazione risulta, allo stato, distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 6 e classe 7) ricevono complessivamente un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore non sussistendo classi dello stesso grado, risultando integrato quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 (lettera b) comma 2 citato art. 112); c) nessun creditore risulta ricevere più dell'importo del proprio credito (lettera c) comma 2 citato art. 112); d) la proposta risulta approvata da 6 classi su 11, e pertanto dalla maggioranza delle classi, di cui 3 formate da creditori titolari di diritti di prelazione, tra cui inoltre 1 formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lettera d) comma 2 citato art. 112)";*

- in data 26/10/2023 il debitore ha presentato istanza ex art. 112, 2° comma, CCII per aprire comunque la fase della omologazione del concordato, ritenendo di avere tutti i requisiti stabiliti da tale norma per ottenere la omologazione del concordato da parte del Tribunale, in assenza di approvazione dei creditori;

- il Tribunale con decreto del 29/10/2023 ha fissato l'udienza camerale del 13/12/2023 per la discussione in ordine alla domanda di omologazione;

- con memorie dell'1.12.2023, Agenzia Entrate ed INPS hanno proposto opposizione alla omologa del concordato, esprimendo invece parere favorevole il Commissario giudiziale con memoria depositata in data 6.12.2023;



- all'udienza del 13.12.2023 la ricorrente ha insistito per la omologazione del concordato, ribadendo i creditori oppositori le proprie difese ed eccezioni; il giudice delegato, previa richiesta di chiarimenti al Commissario giudiziale, ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, assegnando termine di giorni 15 al Commissario giudiziale per il deposito di integrazione del proprio parere ed identico termine alla creditrici oppositori per replicare alla memoria difensiva della società ricorrente depositata in data 11.12.2023.

1. Tanto premesso, osservato preliminarmente, quanto alla regolarità della domanda, che:

-risulta rispettato il disposto di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo stanti la natura giurisdizionale del ricorso; nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerali inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti;

- la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 bis e 40 co. 2 del d.lgs. 14/2019 (nonché dall'art. 125 c.p.c., per quanto concerne la sottoscrizione del difensore), risultando la relativa decisione, assunta dall'organo amministrativo, da verbale redatto da notaio, Dott. _____ di Perugia del 23.09.2022, rep. 2591, racc. 1396, nonché depositata ed iscritta nel Registro delle imprese di Perugia in pari data al nr. 22044 Serie IT;

- va ribadita la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27 co. 3 let. c) C.C.I.I., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5945/2013; Cass., SS.UU., 15872/2013; Cass. 23719/2014; Cass. 6686/2012; Cass. 12557/2012; nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015), è sita in _____, comune compreso nel circondario del Tribunale adito e sebbene la stessa sia stata nello stesso Comune di _____ trasferita da meno di un anno prima del deposito del ricorso (trasferimento avvenuto in data 1.09.2022), dal Comune di _____, posto che, per quanto convincentemente sostenuto nel ricorso, la ricorrente ha sempre avuto e detiene il centro degli interessi principali a Foligno, così reputandosi non applicabile l'art. 28 C.C.I.I.;

- ricorrono i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale consiste in "*commercio di autovetture veicoli industriali nuovi ed usati tutti di ogni genere, natura e specie e relativi ricambi ed accessori e materiali di consumo.*");

- il dedotto stato di crisi (da intendersi come lo stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 let. a) C.C.I.I.) trova riscontro nei dati contabili



allegati, i quali attestano, a fronte di ricavi decrescenti, un progressivo aumento dell'esposizione debitoria, come anche evidenziato nel ricorso depositato in data 6.04.2023;

- è stata documentata l'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese del verbale notarile da cui risulta la decisione dell'organo amministrativo di cui all'art. 120 bis C.C.I.I.;

- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall'art. 39 co. 3 C.C.I.I. ed, in seguito alla concessione del termine di cui all'art. 44 CCII, per quanto specificamente rileva, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 C.C.I.I. quale, nella specie: le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti; le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi anche in formato digitale; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (vedi *infra*), uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore (non risultando compiuti);

-la produzione della documentazione di cui all'art. 39 CCII risulta regolare e completa, avuto riguardo: all'adeguatezza della relazione di cui alla predetta norma (relazione sufficientemente aggiornata e opportunamente provvista di un'adeguata premessa illustrativa); all'esaustività dello stato analitico ed estimativo delle attività, dell'elenco nominativo dei creditori (recante, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti, la specificazione delle relative cause di prelazione con la menzione delle corrispondenti norme attributive) e dell'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; alla regolarità formale del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (sull'adeguatezza del piano dal punto di vista contenutistico e sostanziale, v. *infra*);

- la relazione redatta dal professionista incaricato dalla società debitrice, Dott. _____, ai sensi dell'art. 87 co. 3 CCII, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'accertamento della veridicità dei dati contabili esposti dalla società proponente, oltre che formalmente completa; in particolare, il professionista: ha dichiarato espressamente di possedere i requisiti, di cui all'art. 2, lett. o) del C.C.I.I precisando di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale dalla società proponente; quanto alla veridicità dei dati aziendali, non si è limitato a dar conto della conformità tra i dati enunciati nella proposta e



quelli risultanti dalla contabilità, ma ha attestato l'effettiva rispondenza dei suddetti dati alla realtà fattuale;

- la ricorrente è imprenditore commerciale dotato di un profilo dimensionale non corrispondente al paradigma delineato nell'art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) CCII, non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma, come si evince dai bilanci depositati;

- va inoltre ribadita la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi (da intendersi ai sensi dell'art. 2 co. 1 let. a) CCII come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi o anche soltanto di difficoltà economico finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell'insolvenza: v. Cass. 18437/2010), alla luce della documentazione allegata in cui trovano riscontro le deduzioni della ricorrente: le cause della crisi sono così ricostruite nel ricorso: *“Il volume dei ricavi, sempre decrescente nel corso del tempo, non ha consentito di remunerare adeguatamente i costi di gestione, quasi azzerando i risultati di periodo sin dal 2008, anche a causa dell'elevata incidenza negativa della gestione finanziaria. Il progressivo accumularsi di perdite di gestione è poi degenerato nel corso dell'esercizio 2012 in una situazione di vera e propria incapacità strutturale a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, oltre alla forte perdita economica subita di euro 10.155.763,00 a fronte di un patrimonio netto di euro 3.939.988,00. Tale quadro economico è stato infatti progressivamente minato da un ricorso all'indebitamento bancario che, già a partire dal 2005, si era rivelato molto consistente rispetto alla struttura stessa dell'impresa ed ha condotto poi ad un'esposizione debitoria insostenibile. Nel 2007 i soci hanno deliberato un aumento di capitale sociale onde migliorare anche i rating bancari e rafforzare la patrimonializzazione aziendale, ma ciò nonostante, il margine di tesoreria negativo (che testimonia la situazione di illiquidità), il capitale circolante netto negativo (sintomo di incapacità della società di fronteggiare gli impegni finanziari a breve termine con le attività correnti) nonché la critica situazione reddituale hanno compromesso definitivamente compromesso le sorti della società. Anche il ricorso all'emissione del prestito obbligazionario, effettuato nel giugno 2009 per complessivi euro 2.000.000,00, sottoscritto dai soci per euro 1.900.000,00, pur rappresentando un innesto di liquidità, non ha consentito di ripristinare l'equilibrio finanziario ormai già compromesso, aumentando per contro l'esposizione debitoria. Nel corso del 2013 tale prestito obbligazionario è stato rimborsato ai soci per complessivi euro 160.000,02. Peraltro, dalla contabilità sociale anche il debito per finanziamenti infruttiferi soci risulta decrementato nel corso del 2013 per complessivi euro 58.097,85. Le elevate posizioni debitorie nei confronti dell'Erario, degli Enti previdenziali e del sistema bancario non hanno consentito alla società di contenere le perdite di esercizio determinando poi nel corso del 2012 una condizione di vera e propria crisi irreversibile sfociata nella presentazione del ricorso alla*



procedura di concordato preventivo avanti il Tribunale di Perugia. Il rigetto di ogni attività giudiziale promossa da e finalizzata all'omologa della proposta concordataria formulata avanti il Tribunale di Perugia nel 2014, a seguito del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, I° Sez. Civile numero generale 17160/2022 del 26 maggio 2022, ha costretto l'organo amministrativo ad assumere la determina ex art. 120-bis CCII e a depositare in data 27 settembre 2022, presso il competente Tribunale di Spoleto l' "Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione".

1.2. Quanto alla proposta di concordato:

- la ricorrente propone ai creditori un concordato preventivo definito in continuità aziendale "diretta ed indiretta, ex art. 84, II comma, C.C.I.I.", a suo dire, idoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, attraverso:

- la commercializzazione all'ingrosso di ricambi per auto presso la propria sede di

;

- l'affitto di due rami della propria azienda, giusto CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA sottoscritto con , registrato a il 6 maggio 2013 (ALLEGATO E dep. il 09.02.23), e CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA sottoscritto con

, registrato a il 6 maggio 2013 (ALLEGATO F dep. il 09.02.23);

- la riscossione dei canoni mensili dei pendenti contratti di affitto di ramo di azienda stipulati con rispettivamente per € 12.333,33 oltre Iva e per € 4.000,00 oltre Iva;

- il soddisfacimento dei creditori -anche- attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale di commercializzazione dei ricambi di auto finalizzata ad una migliore tutela del ceto creditorio, o quantomeno a tutelarne un trattamento non deteriore e comunque non inferiore a quello derivante dalla liquidazione giudiziale.

Accanto all'attivo derivante dalla continuità diretta ed indiretta è previsto "il cd. "plusvalore da continuità" distribuito secondo il criterio della priorità relativa, mediante l'apporto di finanzia esterna per € 5.500.000,00, apporto che risulta condizionato al passato in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo e proveniente dalla società affittuaria , avente sede in , iscrizione al Registro Imprese con C.F.:

- la proponente ha stimato il valore del proprio patrimonio, ai fini concordatari, in complessivi euro 6.849.891,92, riportando l'elenco che segue i valori espressi con riferimento alle diverse poste dell'attivo: DISPONIBILITA' FINANZ. Euro 1.329.344,02; CREDITI Euro 0; RIMANENZE DI MERCI Euro 80.000,00; BENI MOBILI STRUM. Euro 14.000,00; UTILI CONTINUITA' AZ. Euro



10.000,00; TERRENI E FABBRICATI Euro 4.902.027,38; CANONI DI LOCAZIONE Euro 514.520,42.

La medesima evidenza, al riguardo, come “*Da una prima analisi emerge chiaramente che, in base ai dati forniti dal perito estimatore circa la valutazione dei compendi immobiliari, delle rimanenze di merci e dei beni mobili strumentali, il maggior soddisfo per il ceto creditorio si avrebbe solo nell’ambito della procedura di concordato preventivo il cui attivo realizzabile lordo si attesterebbe in € 6.849.891,82, che quindi apporterebbe un surplus di: € (6.849.891,82 – 4.813.480,87) = € 2.036.410,95 rispetto all’attivo realizzabile lordo in sede di liquidazione giudiziale pari ad € 4.813.480,87..*”.

La proposta prevede la suddivisione in tredici classi di creditori (così ricostruendosi anche il passivo concordatario), sulle quali meglio si dirà in seguito.

Quanto ai tempi ed alle modalità di adempimento della proposta, il piano concordatario prevede di ottemperare alla stessa “*sia mediante l’utilizzo delle disponibilità finanziarie della ricorrente, comprese quelle rivenienti dalla continuità aziendale diretta ed indiretta, sia dal versamento effettuato dalla* , *condizionatamente al passato in giudicato della sentenza di omologazione del presente concordato, a titolo di finanza esterna, della somma di € 5.500.000,00. È previsto quindi che entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato i lavoratori dipendenti potranno essere soddisfatti per l’intero, attingendo dall’attivo disponibile, mentre tutti gli altri creditori potranno vedere soddisfatti i loro crediti secondo la presente proposta concordataria entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione...*”

Si prevede, dunque, come “*L’attivo da ripartire, prontamente disponibile, per il soddisfo dei creditori sarà pari a complessivi € 7.082.677,35 e può essere così riclassificato:*

DISPONIBILITA' FINANZ. 1.329.344,02;
CREDITI V/CLIENTI 0;
RIMANENZE DI MERCI 80.000,00;
BENI STRUMENTALI 0;
UTILI CONTINUITA' AZ. 10.000,00;
CANONI FUTURI DI AFFITTO (sett. 2023) 163.333,33;
FINANZA ESTERNA 5.500.000,00;
TOTALE 7.082.677,35”.

2. Ricostruiti i termini della proposta avanzata, occorre allora premettere come l'art. 112 CCII disponga che la verifica del tribunale nel giudizio di omologazione debba investire:



- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (avuto specifico riguardo al concordato liquidatorio).

Oltre a queste condizioni generali, l'art. 112 co. 1 lett. f) CCII dispone, per il concordato in continuità, come lo stesso debba essere omologato: se tutte le classi hanno votato favorevolmente (salva, come si vedrà, la previsione di cui all'art. 112 co. 2 CCII); se il piano non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza; se eventuali nuovi finanziamenti sono necessari per l'attuazione del piano e non pregiudicano ingiustamente gli interessi dei creditori.

Ciò ricostruito, si evidenzia sin da ora, in relazione al requisito sub a) come il controllo sulla regolarità della procedura non abbia ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza e adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni e alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario, nonché la mancata commissione di atti di frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (v., per tutte, Cass., SS.UU., 1521/2013).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura; dunque, il Tribunale deve verificare: a) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal legislatore e, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia effettivamente assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve e opposizioni all'omologazione (v. Cass. 3586/2011; Cass. 21860/2010; Cass. 22927/09); b) che non siano emersi atti di frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura, dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione, senza che sia necessario aprire il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 173 l.f. (v. Cass. 10778/2014; Cass.



2250/85; Trib. Tivoli, 15 luglio 2009, in www.unijuris.it); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile, non ponendosi in contrasto con norme inderogabili e, al contempo, non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria, la quale consiste nel superamento della crisi attraverso il soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, di tutti i creditori in tempi ragionevolmente contenuti (v. ancora Cass., SS.UU., 1521/2013; Cass. 24970/2013; Cass. 21901/2013; Cass. 13083/2013; Cass. 11014/2013; Cass. 18864/2011).

Nello specifico, va ribadito in questa sede, con gli ulteriori approfondimenti che seguiranno, il giudizio di ammissibilità della proposta concordataria già espresso, ai sensi dell'art. 84 commi 2,3 e 6 CCII nel decreto di ammissione del 27.04.2023 e che qui interamente si richiama.

Per quanto concerne il requisito sub b), avuto riguardo all'esito delle votazioni, si riserva il relativo approfondimento nel prosieguo della trattazione.

Quanto ancora al giudizio relativo alla ammissibilità della proposta (requisito sub c), lo stesso deve essere condotto alla stregua di quello previsto dagli artt. 47 CCII ed 84 CCII, il primo dei quali impone di verificare la "ritualità della proposta" ed il secondo, al comma 2, riferendosi alla tutela dell'interesse del ceto creditorio (e, non più, guardando al "migliore interesse" previsto dal vecchio art. 186 bis l.f.).

Siffatti elementi hanno già formato oggetto di specifico riscontro in sede di ammissione alla procedura concordataria e, come ancora si vedrà nel prosieguo analizzando nello specifico le osservazioni sollevate dalle creditrici opponenti, devono reputarsi sussistenti anche nella presente fase decisoria.

Anche i restanti profili (sub d) e sub e)), afferenti alla formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, anche essi già oggetto di verifica in sede di ammissione della proposta, saranno esaminati nel prosieguo, affrontando i rilievi critici delle opponenti.

Relativamente, infine, alle prescrizioni previste dalla lettera f) del citato art. 112 co. 1 CCII, fermo restando che, come si vedrà, il piano proposto non è stato votato dalla unanimità delle classi ammesse al voto, si tratterà di verificare, vista l'istanza della ricorrente, se il medesimo sia o meno omologabile ai sensi del comma 2 della citata disposizione.

2.1. Contestano, in particolare, la ricorrenza dei requisiti normativi per procedere alla omologa della proposta concordataria le creditrici Agenzia delle Entrate ed INPS le quali, con memorie depositate in data 1.12.2023, hanno proposto opposizione alla omologa, deducendone, in estrema sintesi, quali condizioni ostantive:



- a) la mancanza dei presupposti normativi per l'ammissibilità della domanda, stante la non qualificabilità della proposta in termini di concordato con continuità aziendale;
- b) l'inesistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art 112 CCII per addivenire alla omologa;
- c) la non corretta formazione delle classi, determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi favorevoli alla approvazione della proposta;
- d) l'assenza degli ulteriori presupposti normativi previsti per l'applicabilità del *cram down* fiscale alla presente domanda, ove la proposta sia effettivamente qualificabile in termini di concordato in continuità aziendale;
- e) la non adeguata valutazione dell'alternativa liquidatoria – contestazione ai sensi del comma 3 dell'art. 112 d.lgs. 14/2019 avuto riguardo, in particolare:
 - alla asserita mancata rilevazione di poste patrimoniali nell'attivo concordatario che incidono sulla quantificazione dell'alternativa liquidatoria;
 - alla presunta svalutazione irragionevole dell'attivo immobiliare e del magazzino;
 - alla restituzione del finanziamento effettuato dai soci ed alla presunta violazione dell'art. 2467 c.c.;
 - alla asserita mancata rilevazione della indennità prevista ex artt. 2561 e 2562 c.c. per il ripristino del valore dei beni afferenti ai rami di azienda.

3. Ciò ricostruito, secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, **deve procedersi, in prima battuta, alla (ulteriore) verifica della rispondenza della proposta formulata dalla ricorrente, al paradigma normativo di cui agli artt. 84, 85 ed 87 CCII**, verifica già effettuata favorevolmente in sede di ammissione alla procedura, con decreto del 27.04.2023, il cui percorso logico motivazionale viene qui ribadito.

Nel medesimo provvedimento, questo Tribunale – pienamente recependo il parere del Commissario - ha innanzitutto rilevato che *“in relazione al comma 2 di tale disposizione (art. 84 CCII) ed alla nozione di continuità diretta ed indiretta intesa, quest'ultima, come “gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore, in forza di cessione.....ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso” si osserva come la proposta formulata preveda specificamente:*

- *la commercializzazione all'ingrosso di ricambi per auto presso la propria sede di Foligno, Via Franco Santocchia nr. 52 che, in caso di buon esito della presente procedura, proseguirà la sua attività aziendale e commerciale;*
- *l'affitto di due rami della propria azienda giusto CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA sottoscritto con _____, registrato a _____ il 6 maggio 2013 (ALLEGATO E dep.*



il 09.02.23), e CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA sottoscritto con

., registrato a il 6 maggio 2013 (ALLEGATO F dep. il 09.02.23);

- la riscossione dei canoni mensili dei pendenti contratti di affitto di ramo di azienda stipulati con
rispettivamente per € 12.333,33 oltre Iva e per € 4.000,00

oltre Iva;

Considerati i rilievi svolti con decreto del 16.02.2023, visto il parere del Commissario giudiziale del
16.03.2023, può ritenersi sussistente il nesso funzionale tra il contratto di affitto stipulato con la
e la presentazione della domanda di concordato, risultando rispettata la
prescrizione normativa sopra richiamata.

Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni del Commissario giudiziale, già espresse nel
parere del 16.03.2023, nel quale si segnala come i flussi derivanti dalla continuità risultano generati
“In particolare, mediante la “prosecuzione” dell’attività aziendale in via diretta, circostanza
quest’ultima tuttavia con apporto definitivamente marginale sulle risorse complessivamente messe a
disposizione per il soddisfo dei creditori, ed in via indiretta in forza dei contratti di affitto di rami di
azienda già vigenti alla data di deposito del ricorso per l’accesso allo specifico strumento di
composizione della crisi, circostanza anche questa tuttavia con apporto non rilevante sulle risorse
suddette.

Tali circostanze, tuttavia, per quanto segnalato dal Commissario “...sembrerebbero, a parere del
sottoscritto, non incidere sulla natura (in continuità) della procedura proposta tenuto conto della
specifica previsione di cui al comma 3 del citato art. 84, a mente della quale “Nel concordato in
continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato
prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. ...”

Detta disposizione anche se letta in maniera restrittiva ed antiabusiva (non prevalente, non
intendendosi come irrilevante) deve, nel caso di specie, ed a parere del sottoscritto, essere
interpretata anche alla luce degli effetti che la proposta formulata avrebbe o potrebbe avere sulla
prosecuzione delle attività attualmente svolta in via indiretta, ma successivamente all’omologa.
potenzialmente in via “diretta”, intendendosi con ciò la potenziale attitudine dei rami di azienda
concessi in affitto di proseguire l’attività di impresa anche in capo alla debitrice così risanata.

Se quanto sopra può essere riscontrato, nel caso di specie si verrebbero ad integrare i presupposti
del concordato con continuità aziendale tenuto conto che la potenziale futura prosecuzione
dell’attività diretta, almeno del ramo di azienda apparentemente più rilevante, sembrerebbe essere
l’unica ragione che indurrebbe il terzo ad apportare la “finanza esterna” con la tutela dell’interesse
dei creditori che la norma richiede, i quali differentemente non potrebbero che ritrarre un minor



soddisfo dalla liquidazione giudiziale, risultando la preservazione dei “posti di lavoro” criterio eventuale (“... nella misura possibile ...”).

Da ultimo la circostanza che i contratti di affitto dei rami di azienda risultino risalenti nel tempo rispetto al deposito del ricorso per l’accesso allo strumento richiesto, non dovrebbe, a modesto pare dello scrivente, ritenersi non integrante il presupposto normativo tenuto conto della disposizione di chiusura del sistema che prevede la possibilità che la continuità indiretta si possa ritenere sussistente anche in presenza di contratti di affitto stipulati anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, “... o a qualunque altro titolo.” divenendo così non univoca la “funzionalizzazione” temporale.

Per mera notazione conclusiva si potrebbe rilevare che nel caso di specie la debitrice avrebbe, aderendo a differente interpretazione, in ogni caso potuto adempiere al dispositivo, almeno per il ramo di azienda più rilevante, semplicemente stipulando nuovo, ma antecedente, contratto di affitto con il soggetto cui esclusivamente il buon esito della procedura dipende in forza dell’apporto della parte maggioritaria delle risorse, pur aventi natura di “finanza esterna”. Per quanto sopra esposto, a parere dello scrivente, la proposta ed il piano si dovrebbero ritenere rispondenti al paradigma normativo di specie”;

Tanto ricostruito, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, sostiene come il concordato proposto mascheri, in realtà, un concordato di tipo liquidatorio, contestando sia la ravvisabilità della continuità diretta che di quella indiretta.

Relativamente a quest’ultima, deduce la medesima opponente come la stessa non sarebbe ravvisabile “...perché il trasferimento dell’azienda, intesa come insieme di valori intrinseci, avviamento, universitas di beni materiali e immateriali, di rapporti giuridico-economici suscettibili di sentire l’esercizio dell’attività di impresa, è già avvenuto a partire dal 2013 tramite gli atti di affitto di ramo di azienda stipulati in totale assenza di competitività”, non essendovi, ad oggi, asseritamente, una azienda in esercizio, in quanto trasferita nel 2013, “...Né, la fattispecie de qua, è riconducibile all’ipotesi della continuità indiretta attraverso l’affitto d’azienda, atteso che, nel caso di gestione da parte da parte di un terzo in forza di affitto, il legislatore richiede che il contratto d’affitto, per poter determinare gli effetti della continuità, deve necessariamente essere stipulato in funzione della presentazione del ricorso. Affinché il concordato sia qualificabile come in continuità, dunque, non è sufficiente un qualsiasi subentro soggettivo nella gestione dell’azienda del debitore, dovendo il subingresso essere programmato nell’imminenza della presentazione della domanda, quindi avvinto da un nesso di stretta inerenza temporale e funzionale alla regolazione della crisi. Il decorso di ben 10 anni tra la stipula dei contratti di affitto (ed in particolare modo del contratto con la)



e la presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato esclude sic et simpliciter l'esistenza, nel caso di specie, di un nesso funzionale tra i due atti".

Si escluderebbe, ancora ed al contempo, la sussistenza della configurabilità del concordato in continuità aziendale diretta, in quanto sarebbe prevista, a tal fine, unicamente la vendita "...o meglio, la liquidazione del magazzino esistente al valore della perizia di stima allegata al ricorso, senza tuttavia prevedere nel piano l'acquisto di ulteriori ricambi atti a dimostrare la concreta intenzione di proseguire l'attività di rivendita una volta omologato il concordato. D'altra parte anche nei quasi dieci dall'affitto dei rami d'azienda non risultano acquisti di ulteriori ricambi destinati alla rivendita.." evidenziandosi ancora come si avrebbe il mancato rispetto dei presupposti di cui all'art. 84 comma 3 CCII, atteso che "i canoni di affitto riscossi negli ultimi 10 anni non hanno garantito il soddisfacimento nemmeno parziale dei creditori, né gli utili derivanti dalla continuità aziendale diretta, stimati dalla parte in € 10.000,00 appaiono idonei a soddisfare le prescrizioni di legge: sebbene il comma 3 dell'art 84, infatti, non preveda un giudizio di "prevalenza", è tuttavia necessario che dalla continuità derivi almeno parte non risibile o irrilevante delle risorse destinate alla soddisfazione dei creditori. Nel caso di specie, la cifra rinveniente dalla continuità aziendale appare decisamente irrisoria se confrontata con la situazione finanziaria e patrimoniale della società".

In relazione a tali ultime censure – attraverso le quali vorrebbe lasciarsi intendere che, stante la natura esigua dei canoni di affitto riscossi rispetto all'attivo concordatario e i modesti ricavi derivanti dalla attività di vendita dei ricambi, dovrebbe escludersi per ciò solo la configurabilità della continuità diretta - si osserva come la Suprema Corte abbia avuto modo di evidenziare, già in relazione all'art. 186 bis l.f. ed esprimendo principi di diritto che appaiono applicabili anche alla presente fattispecie, come non occorra esprimere un mero giudizio "quantitativo o aritmetico" di prevalenza tra il valore derivante dalla continuità e quello, invece, relativo alla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, quanto e diversamente, dovendosi valutare la funzionalità di una porzione dei beni alla continuazione dell'impresa in uno scenario concordatario.

Occorre, infatti, fondare l'indagine applicando un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, che investe una parte dei beni aziendali, da apprezzarsi non nella loro mera materiale consistenza, ma in funzione, per la porzione non destinata alla vendita, della possibilità di poter essere organizzati, ex art. 2555 cod. civ., per l'esercizio dell'impresa o di una sua parte.

La Suprema Corte, nella pronuncia n. 734/2020, ha dunque chiarito come "...Il parametro della funzionalità impone perciò all'interprete di indagare l'effettivo persistere di una continuità d'impresa che, sia pur in misura limitata o ridotta a taluni rami o sedi, assuma una sua autonoma rilevanza in termini economici ed a cui i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali."



Occorre, pertanto, accedere ad una tesi non puramente aritmetica, dovendosi piuttosto applicare la teoria qualitativa, intesa come necessità di riscontrare la idoneità dei beni sottratti alla liquidazione (e di fatto oggetto dell'attività di commercializzazione all'ingrosso e dei contratti di affitto di azienda sopra citati) ad essere organizzati in funzione della continuazione anche solo parziale della pregressa attività di impresa ed ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il migliore soddisfacimento dei creditori.

Non a caso, la vigente formulazione dell'art. 84 CCII, richiamato dalla Avvocatura, prevede al comma 3 come “...nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti in misura **anche non prevalente** dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”, con ciò adottandosi una formulazione definitiva della disposizione in commento, diversa da quella precedente, improntata ad un criterio “meramente quantitativo” (e mai entrata in vigore), secondo la quale la prevalenza si sarebbe dovuta considerare “...quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori...”.

Diversamente, la disposizione in esame impone di verificare che la valutazione della prevalenza passi anche attraverso l'analisi qualitativa ovvero attraverso l'analisi del concreto effetto positivo che la prosecuzione dell'attività aziendale (diretta o indiretta) possa avere sulla tutela degli interessi dei creditori.

E tale valutazione appare condivisibilmente operata dal medesimo Commissario giudiziale e fatta propria, per questo, dal Tribunale, laddove correttamente interpretato il dato normativo in esame ed il concetto di “non prevalenza”, concetto inteso, invero ed a contrario, dalla medesima Avvocatura, in termini meramente quantitativi (vedasi la memoria depositata ove si legge che “...Nel caso di specie, la cifra rinveniente dalla continuità aziendale appare decisamente irrisoria se confrontata con la situazione finanziaria e patrimoniale della società”).

Del resto, è lo stesso Commissario ad avere evidenziato come la prosecuzione dell'attività aziendale in via diretta comporti un apporto marginale sulle risorse complessivamente messe a disposizione per il soddisfo dei creditori” al pari di quanto derivante dalla continuazione in via indiretta “...*in forza dei contratti di affitto di rami di azienda già vigenti alla data di deposito del ricorso per l'accesso allo specifico strumento di composizione della crisi, circostanza anche questa tuttavia con apporto non rilevante sulle risorse suddette...*” : apporto marginale che, tuttavia, non perciò solo è da reputarsi irrilevante (come invece vorrebbe intendere l'Avvocatura), apertamente ammettendo l'art. 84 CCII che le risorse derivanti dalla continuità aziendale possano soddisfare in misura non prevalente il ceto creditorio.



Ciò che infatti viene condivisibilmente valorizzato nella proposta in esame, nel rispetto, ad avviso del Collegio, dello spirito della norma, è la tutela dell'interesse dei creditori, enfatizzando il Commissario giudiziale, piuttosto, "...*gli effetti che la proposta formulata avrebbe o potrebbe avere sulla prosecuzione delle attività attualmente svolta in via indiretta, ma successivamente all'omologa, potenzialmente in via "diretta", intendendosi con ciò la potenziale attitudine dei rami di azienda concessi in affitto di proseguire l'attività di impresa anche in capo alla debitrice così risanata.*

Se quanto sopra può essere riscontrato, nel caso di specie si verrebbero ad integrare i presupposti del concordato con continuità aziendale tenuto conto che la potenziale futura prosecuzione dell'attività diretta, almeno del ramo di azienda apparentemente più rilevante, sembrerebbe essere l'unica ragione che indurrebbe il terzo ad apportare la "finanza esterna" con la tutela dell'interesse dei creditori che la norma richiede, i quali differentemente non potrebbero che ritrarre un minor soddisfo dalla liquidazione giudiziale, risultando la preservazione dei "posti di lavoro" criterio eventuale ("... nella misura possibile ...")...".

Si osserva ancora ed in chiusura, sul punto, come – anche a voler ragionare nella stessa ottica "aritmetica" della opponente, non parrebbe, invero, assolutamente irrilevante, ai fini della composizione dell'attivo concordatario, l'importo derivante dalla riscossione dei canoni di affitto di azienda, ammontanti, come evidenziato dal medesimo Commissario, in complessivi euro 514.520,00. Anche l'altra delle doglianze formulate – avuto riguardo, nello specifico, alla risalenza della stipula dei contratti di affitto di azienda che escluderebbero, secondo l'Avvocatura, la rispondenza al dato normativo – appare agevolmente superabile sia considerando il tenore letterale della medesima disposizione, sia le condivisibili riflessioni del Commissario, fatte proprie dal Tribunale.

Relativamente al primo profilo, si evidenzia come l'art. 84 CCII preveda che la continuità sia indiretta "...*se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di....conferimento di azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo...*"

Orbene, evidenzia la opponente come la stipula dei contratti di affitto di azienda, risalente a tredici anni fa, escluderebbe per ciò solo la ricorrenza del nesso funzionale tra la medesima e la formulazione del presente ricorso, il che escluderebbe, di per sé, la possibilità di ritenere sussistente la continuità anche indiretta, ai sensi della citata disposizione.

L'assunto omette del tutto di considerare la presenza dell'ulteriore inciso finale del comma 2 dell'art. 84 CCII che consente la medesima stipula, tra l'altro, di contratto di affitto "a qualunque altro titolo" in alternativa alla stipula "in funzione della presentazione del ricorso".



Del resto, come giustamente osservato dal Commissario giudiziale, *“..la debitrice avrebbe, aderendo a differente interpretazione, in ogni caso potuto adempiere al dispositivo, almeno per il ramo di azienda più rilevante, semplicemente stipulando nuovo, ma antecedente, contratto di affitto con il soggetto cui esclusivamente il buon esito della procedura dipende in forza dell'apporto della parte maggioritaria delle risorse, pur aventi natura di “finanza esterna”, aderendosi, così, pedissequamente, al dato normativo, ma senza mutare nulla nella sostanza.*

E benché l'Avvocatura paia non considerare il lavoro svolto del Tribunale nel corso della presente procedura per tutelare il rispetto sostanziale del dato normativo (a cominciare proprio dallo svolgimento della procedura competitiva ex art. 91 CCII), si osserva come ciò che mira a preservare la disposizione in esame - nel richiedere, tra l'altro, un nesso di funzionalità tra la stipula del contratto e la presentazione della domanda di concordato - sia la finalità di evitare i concordati c.d. blindati o preconfezionati, secondo la logica introdotta, tra l'altro, dall'art. 163 bis l.f., poi confluita anche nell'art. 91 CCII.

È noto, al riguardo, come già nel 2015 il legislatore sia intervenuto, incidendo sull'autonomia negoziale delle parti, per arginare il fenomeno dei concordati c.d. "preconfezionati", introducendo appunto nella L. Fall., art. 163-bis - applicabile a tutte le tipologie di concordato - le c.d. "procedure competitive" e rendendole obbligatorie in caso di offerte o contratti con un soggetto individuato, aventi per oggetto il trasferimento, anche prima dell'omologazione, dell'azienda, di suoi rami o di singoli beni. Tali procedure competitive sono state, infatti, espressamente estese anche al contratto di affitto di azienda (art. 163-bis, u.c.).

Nella nota pronuncia n. 29742 del 2018 (dettata in tema di concordato con continuità aziendale) la Suprema Corte ha chiarito che la soluzione concordataria, *“...attraverso l'applicazione del contratto d'affitto-ponte con le caratteristiche appena descritte, abbia dato luogo ad uno schema frequentemente ripetuto e noto con la formula di concordato "preconfezionato" o "chiuso", secondo cui le condizioni economiche vengono concordate tra il terzo affittuario/promittente cessionario e l'imprenditore in crisi prima dell'apertura della procedura del concordato con la conseguenza che il valore target attribuito all'asset aziendale, sarà dettato non già dal valore obiettivo dell'azienda ma dal grado di soddisfacimento che si vuole dare ai creditori, con possibilità di porre in essere condotte abusive in frode ai creditori stessi”.*

Senonché, si osserva come l'ordinamento abbia reagito a questi frequenti schemi di concordati, introducendo l'art. 163-bis L. Fall. che impone l'avvio di procedure competitive già prima dell'adunanza dei creditori, esponendo così il bene o il ramo aziendale, oggetto della proposta, ad una valutazione di mercato che sappia alzare i profili di corrispettivo rispetto a quelli pattuiti tra debitore e affittuario.



In sintesi, la regolamentazione delle offerte competitive si estende, oltre che all'acquisto ad efficacia obbligatoria (vedi il riferimento alla stipulazione tra il debitore e un terzo di un contratto che abbia la finalità del trasferimento non immediato in favore del secondo) dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, non necessariamente di rilevante valore, comunque a titolo oneroso, anche se non necessariamente mediante la previsione di un corrispettivo in denaro, anche alle mere proposte di acquisto non ancora accettate, ma prese in considerazione dal debitore, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda, in quanto la relativa disciplina sia compatibile.

Lo scopo della previsione, trasfusa nell'art. 91 CCII, è quello di aumentare, nell'interesse del ceto creditorio, la contendibilità dei beni dell'impresa in concordato, tanto nelle procedure a struttura liquidatoria, quanto in quelle miste o in continuità che prevedano la liquidazione di singoli beni o di aziende.

Scopo che, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti di affitto in questione, si è inteso attuare in ottemperanza al dato letterale e sostanziale dell'art. 91 CCII, mediante la procedura competitiva delegata al Commissario, conclusasi, in assenza di offerte concorrenti a quella della affittuaria, in data 21.07.2023, con definitiva aggiudicazione alla medesima, così evitandosi, per citare le parole della medesima opponente, la *"...sostanziale ratifica di una operazione strutturata dieci anni addietro e volta a favorire il trasferimento del complesso aziendale della ricorrente alle affittuarie a danno del ceto creditorio.."*, essendo stato proprio il mercato (a seguito di procedura competitiva svolta su base nazionale) ad aver decretato l'assenza di altri interessati alla azienda, all'infuori della originaria affittuaria.

Sulla scorta di quanto precede, si ribadisce in definitiva il giudizio già espresso in sede di ammissione, di conformità della proposta avanzata al paradigma normativo di cui all'art. 84 CCII.

4. Relativamente alla verifica relativa alla corretta formazione delle classi (da condurre ai sensi dell'art. 112 comma 1 let. d), si richiamano, innanzitutto, le considerazioni operate nel decreto motivato del 27.04.2023, al quale si rimanda espressamente per comodità espositiva.

Deduce, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate a pag. 17 e 18 della memoria di opposizione, che: *"Nel caso di specie la formazione delle classi non appare effettuata correttamente.*

In particolare, la classe 10, "crediti per fidejussioni prestate e ricevute per complessivi € 106.906,00", che ha votato integralmente a favore della proposta, comprende "il potenziale debito inerente una fidejussione rilasciata a favore della garantita partecipata" (relazione C.G. pagina 134). Tale società, partecipata al 100% dalla _____, è stata messa in liquidazione dal 2013 e cancellata dal registro delle imprese nel 2020.



Nel ricorso di parte (integrazione del 05/04/2023 in seguito alle richieste del Tribunale, alleg. 13) la società specifica che la classe è composta da “alcuni istituti di credito” senza meglio specificare quali.

Come evidenziato nello stesso decreto di ammissione al concordato del Tribunale di Spoleto “ad oggi non risulta alcuna escussione della garanzia ed il Tribunale si deve ancora pronunciare per la sua ammissibilità”.

Tra l'altro, il credito garantito per stessa ammissione del C.G., non risulta essere certo, liquido ed esigibile e la cui eventuale escussione potrebbe venire sopperita attraverso l'utilizzo del fondo rischi stanziato dalla società.

*Sul punto lo stesso Tribunale si è riservato la decisione in ordine all'ammissibilità della classe in relazione al diritto di voto: **l'elisione della citata classe determinerebbe il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi¹**”.*

Sotto altro profilo, deduce la medesima opponente che “*Sempre in merito alla corretta formazione delle classi, inoltre, **non appare coerente e razionale neppure la previsione di due autonome classi, la n. 9 “crediti istituti finanziari chirografari” e la n. 11 “crediti chirografari ab origine”, trattandosi in entrambi i casi, di crediti non privilegiati ab origine e generati da obbligazioni derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa e per i quali la ricorrente prevede la medesima percentuale di soddisfazione del 2%***”.

Anche in relazione a tale aspetto, alla luce dell'esito delle votazioni, l'istituzione di un'unica classe avrebbe determinato all'interno della stessa la prevalenza del voto sfavorevole sulla proposta, non consentendo in tal modo il raggiungimento dell'approvazione ad opera della maggioranza delle classi votanti.”

Oggetto di contestazione risultano, pertanto, i criteri di formazione delle classi 9, 10 ed 11 (che hanno tutte e tre votato favorevolmente alla approvazione della proposta di concordato), eccependo, nella sostanza, l'Agenzia delle Entrate come la classe n. 10 non avrebbe avuto diritto al voto, mentre le classi 9 ed 11 costituirebbero frutto di una duplicazione illegittima, riguardando entrambe crediti chirografari *ab origine*, soddisfatti con identica percentuale del 2%.

Le deduzioni si rivelano infondate.

Si premette e ribadisce come il Tribunale, già con decreto del 16.02.2023, prima di pronunciarsi sulla ammissibilità della domanda, abbia richiesto espressamente al Commissario giudiziale di fornire uno specifico parere al fine di riscontrare – tra l'altro- la corretta formazione delle classi, giudizio che è stato poi confermato in sede di ammissione.

¹ Sul punto, vale la pena di evidenziare come, anche ove si volesse condividere la tesi della Avvocatura, escludendosi la classe n. 10 dal voto, il concordato avrebbe comunque raggiunto la maggioranza delle classi, rimanendo fermo il voto favorevole di 5 classi su 9, piuttosto che quello di 6 su 10 contemplante appunto la classe n. 10 in contestazione.



Per comodità di lettura, si riporta stralcio del relativo provvedimento, nel quale si è domandato al Commissario, al punto 4, di pronunciarsi espressamente sulla “...Rispondenza del piano proposto alle prescrizioni di cui all'art. 85 CCI con particolare riferimento alla classazione obbligatoria specificamente prevista dal comma 2, per tutte le tipologie di concordato e per il concordato con continuità aziendale, dal comma 3.”

In particolare, il comma 2 dell'art. 85 CCI prevede come obbligatorio il classamento per le seguenti quattro categorie di creditori:

- a) creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- b) creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- c) creditori soddisfatti in parte con utilità diverse da denaro;
- d) creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Tolta la previsione di cui alla lettera d), invero assai rara e non rilevandosi, almeno allo stato, riferimenti ai creditori di cui alle lettere b) e c), salvo diverso avviso del Commissario, pare rilevare sin da ora - vista la proposta di transazione fiscale di cui all'art. 88 CCI - l'ipotesi sub a), dovendosi verificare l'effettivo inserimento in apposita classe creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento.

In relazione al comma 3 del medesimo articolo, specificamente dettata per la continuità aziendale, risulta altresì l'obbligatorietà della formazione di apposita classe:

- a) per i creditori in relazione ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109 comma 5 CCI;
- b) per le imprese minori, titolari di rapporti di fornitura di beni e servizi.... **Il parere del Commissario giudiziale dovrà dunque estendersi al rispetto di tutte le prescrizioni normative sopra indicate con riferimento alla formazione delle classi, segnalando eventuali omissioni o violazioni delle disposizioni citate nella proposta in esame..”**

Senonché, ottemperando ai rilievi del Commissario ed a quanto successivamente richiesto dal Tribunale con decreto del 22.03.2023, come riscontrato nel decreto di ammissione alla procedura del 27.04.2023, la proposta formulata dalla società ricorrente prevede la suddivisione in tredici classi di creditori:

“- CLASSE 1: Crediti dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n.1 C.C. Tale posta è valorizzata in complessivi € 558.736,51, prevedendosene l'integrale soddisfo;

- CLASSE 2: Crediti degli ipotecari. Il valore complessivo si attesta in € 13.124.423,14. Per la classe in esame è previsto un soddisfo di complessivi € 2.734.000,00, maggior somma rispetto al soddisfo minimo netto ipotizzato in caso di liquidazione giudiziale di € (3.454.193,29 Attivo Imm. Lordo – 853.958,40 spese massa imm.) = € 2.600.234,89;



- **CLASSE 3: Creditori ipotecari degradati a rango chirografario.** In questa classe è stato inserito, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Spoleto, il residuo credito degli ipotecari degradato a rango chirografario per € 10.390.423,14 così quantificato: € (13.124.423,14 – 2.734.000,00) = € 10.390.423,14. Se ne prevede il soddisfo nei limiti del 2% e quindi in complessivi € 207.808,46.

- **CLASSE 4: Crediti privilegiati dei professionisti ex art. 2751 bis n.2 C.C.** In tale posta sono stati inseriti tutti i debiti verso fornitori aventi privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. per fatture già ricevute e da ricevere con riferimento alla situazione contabile al 30.11.2022. Il debito complessivo al rango privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. è pari ad euro 981.222,12. A tale importo sono state aggiunte le somme aventi natura non prededucibile nella misura del 25 % a fronte dell'opera svolta dagli advisor, importo quantificato in € 208.000,00. Pertanto, il valore complessivo di tale voce ammonta ad € 1.189.222,12. Se ne prevede un soddisfo nella misura del 46%, pari a complessivi € 547.042,18 e quindi nella maggior somma rispetto a quanto ripartibile in sede di liquidazione giudiziale pari ad € 525.493,47.

- **CLASSE 5: Crediti privilegiati dei professionisti degradati per la quota residuale del 54%.** **Debiti vs. professionisti degradati a rango chirografario.** In questa classe è stato inserito, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Spoleto con decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8.7), il residuo credito dei professionisti di € 642.179,94, pari al 54% dell'importo complessivo, degradato a rango chirografario così quantificato: € (1.189.222,12- 547.042,18) = € 642.179,94. Se ne prevede il soddisfo nei limiti del 2% e quindi in complessivi € 12.843,60.

- **CLASSE 6: Crediti da trattamento contributivo Enti Previd.li e Assist.li ex art. 2753 C.C.** Per tale posta il Piano ha recepito la Certificazione dei debiti contributivi ex art. 363 C.C.I.I. nonché le precisazioni di credito inviate da Agenzia Entrate Riscossione assumendo quindi i carichi iscritti a ruolo. Tale voce comprende i debiti della società nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali dovuti e non versati per € 2.587.953. Riguardo l'INAIL, non essendo ancora pervenuta la certificazione ex art. 363 CCII, sono stati quantificati premi dovuti e non versati per complessivi € 138.659,35. Pertanto, i debiti per contributi previdenziali da collocarsi in via privilegiata ex art. 2753 cod. civ. si confermano pari a complessivi euro 2.726.612,35. A tal riguardo si precisa nel ricorso che, attesa la procedura di Trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 del C.C.I.I. a cui la ricorrente ha fatto accesso, vengono altresì ricompresi gli importi che per loro natura sono da considerare in via chirografaria cosicché l'importo complessivo di tale voce ammonta ad € 3.304.788,08. Alla classe in esame viene attribuito un soddisfo di complessivi € 263.970,64 e, quindi, nella misura dell'8% al netto ristoro ipotecario pari ad € 412,41.



- **CLASSE 7:** *Crediti da trattamento erariale ex art. 2752 C.C. Tale voce, pari a complessivi € 14.952.439,47, comprende i debiti della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per tributi di varia natura aventi rango privilegiato ex art. 2752 c.c. iscritti a ruolo da Agenzia Entrate Riscossione. A tal riguardo, si precisa che anche per i debiti erariali, così come per i contributi previdenziali e assistenziali, la ricorrente ha fatto accesso alla procedura di Trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 del C.C.I.I.*

Alla classe in esame viene attribuito un soddisfo di complessivi € 746.455,98 e, quindi, nella misura del 5% al netto ristoro ipotecario pari ad € 1.166,00.

- **CLASSE 8:** *Crediti per Tributi Enti Locali e residuali Debiti verso Enti Locali per Tributi Comunali e residuali (art. 2752 Cod. Civ.) Per tale posta il Piano ha recepito le precisazioni di credito inviate da Agenzia Entrate Riscossione assumendo quindi i carichi iscritti a ruolo e quelli ancora non iscritti a ruolo per complessivi € 224.676,71. Tale voce comprende infatti i debiti della società nei confronti degli Enti Locali per tributi dovuti e non versati, e residuali, iscritti a ruolo per € 66.496,88 e non iscritti a ruolo per € 158.179,83. Se ne prevede un soddisfo nella misura del 4% e quindi in € 8.987,07. Relativamente a detta classe, si è dato atto nel ricorso che, ove gli Organi della Procedura riscontrassero che la suddetta classe fosse, ancorché parzialmente, di pari grado a quella dell'Erario (Classe 7), in cui è previsto il soddisfo pari al 5% del credito, si dovrà attingere al Fondo Rischi della procedura affinché si ristabilisca la parità di trattamento mediante l'incremento del relativo 1% del credito rettificato.*

- **CLASSE 9:** *Crediti istituti finanziari chirografari, per complessivi € 1.976.470,12. In tale voce sono stati indicati tutti i debiti verso gli istituti di credito indicati dalla ricorrente comprendenti l'esposizione debitoria nei confronti degli Istituti bancari relativa al saldo passivo dei c/c di corrispondenza, c/anticipi, conti s.b.f. nonché i finanziamenti a medio lungo termine di rango chirografario. Debiti chirografari per prestito obbligazionario sottoscritto dai soci.*

In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8), attesa la rinuncia dei soci dalla posta in esame (ALLEGATO R) è stata espunta la voce Prestito obbligazionario per euro 1.549.702,61 deliberato in data 05.06.2009, avente durata 12 anni rimborsabile in 20 semestralità di importo differenziato a partire dal 31.12.2011, salvo l'estinzione anticipata. Tale prestito era stato sottoscritto dai soci quanto a euro 1.400.000,00 e quanto a euro 500.000,00. Alla classe in esame viene attribuito un soddisfo nella misura del 2% e quindi pari a complessivi € 39.529,40.

- **CLASSE 10:** *Crediti per fidejussioni prestate e ricevute. L'importo di tale voce è pari a complessivi € 106.906,00 ed è stato acquisito dalla centrale rischi estratta presso la Banca d'Italia. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO*



8.4) si riferisce che la ricorrente prospetta nell'attuale ricorso e nel computo del passivo tali garanzie: l'impegno del garante verso i creditori principali è ivi esposto in aggiunta e ad implementazione della massa chirografaria in quanto da ritenere debito certo, liquido ed esigibile. L'esposizione della ricorrente apre alla problematica dell'implementazione della massa passiva con l'inserimento del soggetto che ha rilasciato per l'importo la fidejussione in aggiunta al debito diretto, prospettazione su cui il Tribunale deciderà in merito alla debenza e correttezza di appostazione, questione da dirimere tanto con riferimento al voto che alla successiva fase.

In questa sede tale importo viene ricompreso prudenzialmente nella massa passiva e nella prospettazione di soddisfo dei creditori chirografari. Alla classe in esame viene attribuito un soddisfo nella misura del 2% e quindi in complessivi € 2.138,12.

- **CLASSE 11: Crediti dei chirografari ab origine.** Tale importo è rappresentato dai debiti verso creditori aventi rango chirografario per natura a fronte di fatture già ricevute e da ricevere sulla base della contabilità aziendale nonché alle dichiarazioni rese dai creditori. In tale voce sono stati inseriti anche gli importi maturati dall'Agente della Riscossione per Agg. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8.2 e 8.3), si riferisce che sia il socio in veste di creditore sotto le denominazioni ,
e (ALLEGATO S) che i soci

(ALLEGATO T) hanno formalizzato la rinuncia al proprio credito e quindi non è necessaria la formazione della ulteriore specifica classe. L'ammontare della classe in esame è stato accertato in € 1.844.530,11. Alla classe in esame viene attribuito un soddisfo nella misura del 2% e quindi in complessivi € 36.843,09.

- **CLASSE 12: Crediti chirografari per natura delle imprese minori.**

Debiti v/fornitori chirografari per natura qualificati imprese minori. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8.8) si è conformata la presente Classe 12 in cui sono stati inclusi i debiti verso creditori aventi rango chirografario vantati dalle "imprese minori" così come qualificate dal CCII a fronte di fatture già ricevute e da ricevere sulla base della contabilità aziendale nonché alle dichiarazioni rese dai creditori. Tale classe è stata accertata in complessivi € 9.769,62 e se ne prevede un soddisfo di € 195,39, pari al 2% del credito complessivo;

- **CLASSE 13: Crediti chirografari per natura degli Enti Locali** Debiti v/Enti Locali in via chirografaria. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8.5) si è conformata la presente Classe 13 in cui sono stati inclusi i debiti verso gli Enti Locali aventi rango chirografario vantati dagli Enti Locali. Tale classe è stata determinata in



complessivi € 123.278,99 e se ne prevede un soddisfo di € 2.465,58, pari al 2% del credito complessivo”.

Si osserva, allora ed innanzitutto, come la implementazione, modifica e diversificazione delle classi di creditori chirografari, avuto specifico riguardo, in particolare, alle classi indicate come 11, 12 e 13, sia avvenuto “in ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto” con decreto del 21 marzo 2023 e che la classe n. 11, originariamente, conteneva anche il debito nei confronti dei soci in relazione al quale si era posto il problema di procedere alla eventuale formazione di ulteriore classe.

4.1. Tanto doverosamente ricostruito, relativamente alla corretta formazione delle classi, richiamata la relazione ex art. 107 CCII del Commissario giudiziale che ne ha ulteriormente riscontrato la correttezza, pare opportuno premettere quanto segue, muovendo da quanto condivisibilmente osservato da autorevoli interpreti.

L’art. 9, par. 4, della Direttiva 1023/2019 (cd. Insolvency) raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché le parti siano raggruppate in classi idonee a rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, fondata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale, con la collocazione necessaria in classi distinte di creditori garantiti e creditori chirografari.

In tale linea, si colloca la lett. d) dell’art. 112 CCII che impone al giudice una verifica di osservanza del requisito della cd. “doppia omogeneità”, giuridica ed economica, alla cui stregua le classi vanno formate, conglobando crediti non eccentrici per situazione giuridica soggettiva ed interesse sotteso.

Il sacrificio del singolo creditore rispetto al dominio della maggioranza è, infatti, consentito nella misura in cui sia il prodotto di una valutazione maturata all’interno di un sistema di posizioni assimilabili.

L’art. 2, lett. r), CCII, descrive la nozione di classe come l’*“insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”*, senza chiarire, tuttavia, il significato delle locuzioni.

Si osserva, allora, come l’omogeneità giuridica si colleghi alla causa genetica dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale che sia; quella economica, attiene al diverso segmento di mercato nel quale l’obbligazione è stata contratta (ambito creditizio, settore delle forniture o dei servizi, mercato del lavoro).

Si tratta, dunque, di apprezzare le ragioni che hanno indotto l'imprenditore a classificare in un certo modo, anziché negli altri possibili, i suoi creditori ed, a tal fine, il giudice deve muovere dalle spiegazioni esposte dal debitore nel piano concordatario, ove ex art. 87, Lett. m), devono essere riportati “i criteri di formazione”, il “valore dei rispettivi crediti” nonché gli “interessi di ciascuna classe”.

L’indagine giudiziale attiene alla logica dei criteri e laddove gli stessi non siano irrazionali o discriminatori, il merito delle ragioni giustificatrici della costruzione di una classe e la



diversificazione di trattamento rimangono fuori dal controllo del tribunale, **il quale è invece tenuto a guardare alla qualità intrinseca dei crediti appostati nella classe**, sincerandosi che essi presentino un titolo di eguale natura, un grado di privilegio analogo, una solidità non dissimile.

Il parametro dell'interesse economico attiene, come si è accennato, **al mercato in cui nasce l'obbligazione**, pur inerendo anche alle caratteristiche strutturali del credito.

Il giudice deve guardare alla fonte delle pretese creditizie allocate nella classe, posto che quelle nascenti da rapporti di una certa tipologia tendono a caratterizzarsi rispetto a quelli di diversa indole.

La rispondenza della classe alla sua funzione è preservata dal tribunale, nella misura in cui la classe dia modo di offrire un trattamento differenziato ai creditori, consentendo tuttavia agli stessi di esprimersi secondo meccanismi maggioritari correttamente articolati.

Ciò equivale a dire che la composizione della classe può essere censurata dal giudice in sede di omologa ogni qualvolta sia valsa a costruire raggruppamenti artificiali, volti solo a sterilizzare il dissenso dei creditori riottosi isolandoli in categorie disomogenee, il che accade nella ipotesi, del tutto contraria alla presente e ciononostante censurata dalla opponente, nella quale si assiste non già ad un "proliferare" delle classi, quanto e diversamente ad un meccanismo di concentrazione, pure a fronte di interessi eterogenei.

In linea generale, il giudice deve perciò verificare che ognuna delle classi enucleate sia stata adoperata, non per adulterare la formazione dei consensi, ma per far funzionare il principio di maggioranza all'interno di una comunità, quella dei creditori, che è tendenzialmente frantumata.

Fatta questa premessa di carattere generale, si rileva e si ribadisce la correttezza della formazione delle classi operata dalla società ricorrente, come già riscontrato nel decreto di ammissione alla procedura del 27.04.2023 ed al quale si rimanda.

Nello specifico, avuto riguardo alle contestazioni sollevate dalla opponente in relazione alla classe n. 10, "sciogliendo la riserva" assunta dal medesimo Tribunale nel decreto del 27.04.2023, si evidenzia come la stessa sia stata correttamente ammessa al voto ed altrettanto correttamente la medesima abbia votato, avuto riguardo, all'orientamento di Legittimità già espressosi sul punto ed approfondito in questa sede.

La medesima Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire già nella pronuncia 26.9.1990, n. 9736 che, ai fini dell'ammissione al voto in sede di adunanza di creditori nel concordato preventivo di un credito per fideiussione prestata da chi propone il concordato, non è necessario che l'obbligazione del debitore principale sia scaduta al momento dell'ammissione alla procedura di concordato, essendo sufficiente che prima del decreto di ammissione sia stato instaurato il rapporto fideiussorio e sia venuto ad esistenza il debito dell'obbligato principale.



Si è infatti più diffusamente evidenziato che - tenuto conto del dettato dell'articolo 1944 c.c. secondo il quale debitore principale e fideiussore rispondono in solido - il credito del beneficiario della fideiussione nei confronti del fideiussore e la correlativa obbligazione di quest'ultimo nei riguardi del primo sorgono — salvo che nell'ipotesi di fideiussione per un credito futuro — contestualmente al negozio di fideiussione, quantunque l'esigibilità sia subordinata al termine di scadenza del debito principale ed in caso di obbligo di preventiva escussione, sia sospensivamente condizionato.

Difatti: *«La funzione causale della fideiussione, con cui si attua la garanzia personale e che, in quanto tale, deve sussistere al momento stesso della stipulazione del negozio, si concretizza nella estensione delle possibilità soddisfattive a favore del creditore, estensione rispetto ai diritti che già gli competono sul patrimonio del debitore principale in base al generale principio di responsabilità. Le modalità attuative di detto ampliamento delle possibilità soddisfattive, cui accede l'accrescimento della sicurezza di soddisfazione, si realizza mediante la assunzione di un'obbligazione, avente la stessa prestazione dell'obbligazione principale, da parte del garante. La modalità attuativa della funzione di garanzia, quindi, attenendo alla causa del negozio, deve coesistere con lo stesso, per cui l'obbligazione del fidefacente e la correlata obbligazione del debitore fidefatto, debbono essere contestuali alla stipulazione del negozio stesso.*

Ciò che può essere differito nel tempo, o addirittura essere sospensivamente condizionato alla preventiva escussione del debitore principale (se la garanzia sia munita di clausola di preventiva escussione) è l'esigibilità del credito del garantito verso il fidefacente, in quanto l'accessorietà tipica dell'obbligazione del fideiussore richiede che, per la efficacia della garanzia, non solo già esista il debito principale, ma i termini di adempimento del fide facente si adeguino alla scadenza del debito principale» (Cass. 26 settembre 1990, n. 9736).

La medesima Suprema Corte ha dunque ritenuto, in fattispecie per detto aspetto paragonabile alla presente, come fosse stato corretto l'intervento del Tribunale che, a fronte dell'originaria iniziativa della proponente il concordato, la quale aveva indicato al passivo un fondo rischi di un determinato importo, in dipendenza delle fideiussioni da essa rilasciate, aveva viceversa ritenuto doversi «considerare i debiti per fideiussioni ... quali debiti concorsuali muniti del diritto di voto» (Cfr. Cass. N. 8503 del 2018, in motivazione, interamente richiamata in questa sede).

Va da sé come non sia dirimente, al fine di escludere l'ammissione al voto, quanto eccepito dalla opponente circa la mancata escussione della garanzia fideiussoria da parte della creditrice della società ricorrente, non essendovi neppure la necessità di appurare quanto invece sostenuto, in contrario, dalla medesima ricorrente nella memoria difensiva dell'11.12.2023, relativamente



all'avvenuta escussione della medesima garanzia fideiussoria da parte della

Ciò, perché, come autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte nei precedenti sopra richiamati, ai fini dell'ammissione al voto in sede di adunanza di creditori nel concordato preventivo di un credito per fideiussione prestata da chi propone il concordato, non è necessario che l'obbligazione del debitore principale sia scaduta al momento dell'ammissione alla procedura di concordato, essendo sufficiente che prima del decreto di ammissione sia stato instaurato il rapporto fideiussorio (e sul punto non vi è contestazione alcuna) e che sia venuto ad esistenza il debito dell'obbligato principale.

La classe 10, pertanto, risulta correttamente formata dalla ricorrente ed altrettanto correttamente risulta essere stata ammessa al voto, in tal modo “sciogliendosi la riserva” precedentemente assunta. Si osserva da ultimo ed a conclusione sul punto – viste le note depositate da INPS in data 28.12.2023 – come già avuto modo di osservare in relazione ai rilievi sollevati dalla Avvocatura che, anche ove si volesse escludere dal voto la medesima classe (sostenendo il medesimo Ente nella predetta memoria come la società che ha espresso il proprio voto favorevole in relazione alla medesima classe, , sia stata cancellata da tempo dal registro delle Imprese e, priva, pertanto di personalità giuridica), le classi ammesse al voto sarebbero 9 e 5 le classi che hanno espresso voto favorevole alla approvazione della proposta concordataria, con la conseguenza per la quale nulla muterebbe in termini di raggiungimento delle maggioranze e, per quanto rileva concretamente, per procedere al vaglio relativo alla ricorrenza degli ulteriori presupposti applicativi di cui all'art. 112 comma 2 lettera d).

Per quanto concerne, invece, la asserita illegittima duplicazione delle classi di creditori chirografari relativamente alle classi 9 ed 11, richiamando quanto esposto in premessa circa l'oggetto del controllo e del sindacato del Tribunale, si evidenzia come la scelta, oltretutto obbligata in relazione alla originaria formulazione delle classi 12 e 13, della società ricorrente non sia assolutamente eccentrica o irrazionale, posto e considerato che ciascuna delle due classi contempla, al suo interno, un insieme di creditori che hanno posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Ipotizzare il contrario, ovvero la necessità di accorpate i diversi creditori in un'unica classe - sostenendo il ragionamento sulla base di un criterio di formazione non indicato dal legislatore, ovvero considerando la identica percentuale di soddisfazione dei creditori - avrebbe comportato l'accorpamento di classi eterogenee sia dal punto di vista giuridico (attesa la differenza del titolo negoziale che ha originato il credito in relazione alla classe 9 e quello relativo alla classe 11) sia dal punto di vista economico, attenendo ciascuna delle classi a diversi segmenti di mercato (fornitori, da un lato ed istituti di credito, dall'altro). Il tutto senza contare come il Tribunale abbia esplicitamente indicato la necessità di istituire un'ulteriore ed apposita classe di chirografari per quanto concerne le



imprese minori, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 CCII più volte citato, ampliandosi di conseguenza il numero delle classi ammesse al voto.

Si ribadisce, pertanto ed in conclusione, la corretta formazione delle classi e l'altrettanto corretta ammissione al voto delle 10 classi, per come "rettificate" dal Commissario giudiziale nella relazione dell'agosto 2023 ed in quella definitiva depositata ai sensi dell'art. 107 CCII, in data 25.09.2023, le quali risultano le seguenti:

- 1) **classe 3** "Crediti degli ipotecari degradati" – importo ammesso al voto pari ad euro 10.447.984,53
- 2) **classe 5** "Crediti privilegiati dei professionisti degradati per la quota residuale del 54%" – importo ammesso al voto pari ad euro 615.251,24
- 3) **classe 6** "Crediti da trattamento contributivo Enti Previd.li e Assist.li ex art. 2753 C.C." – importo ammesso al voto pari ad 2.774.925,87
- 4) **classe 7** "Crediti da trattamento Erariale ex art. 2752 C.C." – importo ammesso al voto pari ad euro 14.315.219,96
- 5) **classe 8** "Crediti per tributi Enti locali e residuali" – importo ammesso al voto pari ad euro 204.211,97
- 6) **classe 9** "Crediti istituti finanziari chirografari" – importo ammesso al voto pari ad euro 1.988.046,18
- 7) **classe 10** "Crediti per fidejussioni prestate e ricevute" – importo ammesso al voto pari ad euro 106.906,00
- 8) **classe 11** "Crediti chirografari ab origine" – importo ammesso al voto pari ad euro 3.188.605,44
- 9) **classe 12** "Crediti chirografari per natura delle imprese minori" - importo ammesso al voto pari ad euro 44.593,21
- 10) **classe 13** "Crediti chirografari degli Enti locali" – importo ammesso al voto pari ad euro 73.852,15.

5. Tanto ricostruito e richiamato ancora una volta il riepilogo delle votazioni trasmesso dal Commissario giudiziale in data 24.10.2023, appurato che su 10 classi ammesse al voto, 6 hanno votato favorevolmente alla approvazione della proposta di concordato, superati i rilievi in relazione alla correttezza della formazione delle classi 9,10 ed 11 favorevoli alla approvazione, può passarsi ad analizzare l'ulteriore delle osservazioni formulate dalle opposenti e riguardante la dedotta **non applicabilità del meccanismo del cram down fiscale nel concordato in continuità aziendale**.

Si premette, al riguardo, come il comma 2 bis dell'art. 88 del Codice della crisi stabilisca come il tribunale disponga la omologazione forzata della transazione fiscale (e contributiva) quando, oltre ad



essere il soddisfacimento offerto al Fisco e agli enti di previdenza conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'adesione di tali creditori è **determinante** "ai fini del raggiungimento delle **percentuali** di cui all'art. 109, comma 1".

Poiché quest'ultima disposizione, ovvero l'art. 109 comma 1 CCII, ha a oggetto il solo concordato liquidatorio, l'interrogativo che ne è sorto è relativo alla possibilità di ritenere ammessa l'omologazione forzosa esclusivamente in tale tipo di procedura, escludendola invece nel concordato in continuità aziendale.

Questa tesi parrebbe trovare conferma nell'art. 112, comma 2, lett. d), del Codice, il quale consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche in caso di dissenso da parte di una o più classi (cd. "cross class cram down" o "ristrutturazione trasversale"), in deroga alla regola generale sancita dal comma 1, lett. f) del medesimo art. 112, secondo cui il tribunale omologa tale tipo di concordato solo se tutte le classi hanno votato favorevolmente.

Sulla scorta di quanto sopra, se ne è ricavato, secondo i primi commentatori, che nel concordato in continuità non vi sarebbe bisogno della omologazione forzosa prevista dall'art. 88 CCII, perché un'altra norma (il comma 2 dell'art. 112) consente il cross *class cram down* con riguardo a tutti i creditori.

In altri termini, poiché l'omologazione forzosa del concordato può riguardare l'intero ceto creditorio, si ritiene, risulterebbe superflua la sua applicazione ai soli creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII, al fine di convertirne il loro voto da contrario a favorevole (o di sterilizzarlo, secondo l'indirizzo per cui il *cram down* fiscale non trasformerebbe un voto da negativo a positivo, ma lo sterilizzerebbe soltanto, escludendolo dal calcolo delle maggioranze).

Con sentenza del 18 luglio 2023, n. 62/2023 - citata dalla difesa delle opposenti a sostegno della tesi avversa alla possibilità di attuare il *cram down* fiscale nella presente procedura - il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta di omologa formulata dalla ricorrente sul presupposto della non applicabilità del meccanismo del *cram down* nella procedura di concordato in continuità aziendale.

Gli argomenti a sostegno della relativa tesi muovono dal dato letterale dell'art. 88 CCII ed in via ulteriore si fondano sul raffronto tra la procedura concordataria e gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa.

Gli stessi possono essere così sintetizzati:

- 1- l'*incipit* dell'art. 88, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza introdotto dal decreto legislativo n. 83/2022, in base al quale resta fermo "quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2", fa salve le diverse previsioni di tale norma; inoltre, il comma 2 bis del medesimo articolo, che disciplina il *cram down* fiscale, richiama l'art. 109, comma 1, norma che è relativa al concordato liquidatorio; diversamente, non vengono



richiamati l'art. 109, comma 5, relativo al concordato in continuità, né il comma 2 dell'art. 112 CCII, che regola la ristrutturazione trasversale in tale tipo di concordato. Ne discenderebbe che, sotto il profilo testuale, non esisterebbe una connessione fra omologazione forzosa e concordato in continuità;

2- l'interpretazione estensiva del citato comma 2 bis dell'art. 88 CCII dovrebbe essere negata perché:

a) la direttiva *insolvency*, nel dettare le condizioni della ristrutturazione trasversale dei debiti trasfuse poi nell'art. 112 CCII, non facendovi riferimento, non consentirebbe la possibilità di considerare un voto non espresso da un creditore, o da una classe di creditori, come un voto adesivo per effetto di una *fiction iuris*, richiedendo piuttosto espressamente che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi o da una particolare classe (svantaggiata o interessata e della quale si dirà in seguito);

b) il *cram down* fiscale è stato pensato nel nostro ordinamento in un contesto in cui non esisteva la regola della priorità relativa (RPR), ma solo quella della priorità assoluta (APR): non potrebbe, dunque, applicarsi la stessa soluzione alla diversa ipotesi in cui la distribuzione dei beni futuri avviene non secondo l'APR ma in base alla RPR, imponendo ad un creditore una soluzione che lo penalizza (per quanto attiene la distribuzione del *surplus* concordatario) in difetto di una sua volontà esplicita; ciò, in quanto, come sopra visto, l'approvazione della proposta della maggioranza delle classi richiesta ai fini della omologazione del concordato dovrebbe essere infatti esplicita;

c) il *cram down* fiscale non sarebbe consentito negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, in cui l'accordo è imposto anche a creditori non aderenti e, pertanto, ove fosse consentito nel concordato produrrebbe "l'effetto di estendere l'efficacia dell'accordo non solo al creditore pubblico contrario o non aderente, ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti";

d) la disciplina del PRO consente al debitore, la cui proposta non sia stata approvata dall'unanimità delle classi, di modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo: ritenere, allora, che l'approvazione della proposta di concordato preventivo sia possibile per effetto dell'applicazione dell'art. 88, comma 2 bis, senza una significativa modifica del contenuto della proposta, darebbe luogo "a un'evidente incoerenza di sistema".

3- Infine, le regole che disciplinano la RPR e il *cram down* fiscale sono norme di carattere eccezionale, insuscettibili quindi di applicazione analogica.

Il percorso logico motivazionale sotteso a tale decisione, unico precedente di merito sul punto, risulta, per così dire, contrastato da autorevole dottrina, che sottolinea la non dirimenza degli argomenti sopra



richiamati per escludere l'applicabilità del *cram down* fiscale nelle procedure di concordato in continuità, valorizzando altresì la lettura sistematica delle norme in oggetto, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte al Codice della Crisi, dal d.l. 83/2022.

Si è osservato, innanzitutto, che il riferimento all'art. 109, comma 1, contenuto nel comma 2 bis dell'art. 88, al solo concordato liquidatorio è previsto da una norma che attiene alla omologazione del concordato e che ha ad oggetto esclusivamente le percentuali di approvazione della proposta; sarebbe stato, pertanto, incoerente prevedere un analogo riferimento anche con riguardo al concordato in continuità la cui omologazione prescinde, invece, dall'approvazione della proposta da parte di una percentuale dei crediti ammessi al voto.

Diversamente, nel caso di concordato in continuità, l'omologazione è piuttosto consentita in presenza dell'approvazione da parte della maggioranza delle classi (anche in assenza del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti) e - secondo l'indirizzo prevalente - persino con il voto di una sola classe, se ricorrono i presupposti di cui alla seconda parte della lett. d) del comma 2 dell'art. 112, cioè l'approvazione della proposta da parte della classe "svantaggiata" (o "interessata", a seconda dell'orientamento).

Inoltre, occorrerebbe considerare che l'attuale comma 2 bis dell'art. 88 deriva dalle modifiche introdotte nel Codice della crisi con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, con cui in detto comma è stata trasposta la norma precedentemente recata dal comma 5 dell'art. 48, la quale richiamava, invero ed in effetti, il solo comma 1 dell'art. 109, ma ciò avveniva in un momento in cui quest'ultima disposizione, per quanto attiene alle regole di approvazione della proposta concordataria, non distingueva fra concordato liquidatorio e concordato in continuità. Detto in altri termini, il richiamo al citato comma 1 dell'art. 109 CCII, nella precedente disposizione era necessariamente riferito a entrambi i tipi di concordato.

Parrebbe, dunque, un automatismo eccessivo quello di trarre dal mantenimento, nel comma 2 bis dell'art. 88 CCII, del riferimento al solo comma 1 dell'art. 109, la conclusione secondo cui il legislatore abbia voluto escludere la possibilità del *cram down* nel concordato in continuità, considerando che:

- il comma 1 dell'art. 109, mediante il richiamo del comma 5 del medesimo articolo, menziona, comunque, anche il concordato in continuità;
- l'unica modifica che il comma 2 bis dell'art. 88 CCII presenta rispetto al previgente comma 5 dell'art. 48 CCII è costituita dall'introduzione della disposizione che richiede, ai fini della omologazione forzata, il carattere non deteriore del trattamento dei crediti tributari, in alternativa al requisito della convenienza. Tale integrazione ha senso, invero, solo se si assume che il *cram down*



possa avere a oggetto anche la proposta di transazione presentata nel concordato in continuità, considerato il necessario legame fra l'ultima parte del comma 2 bis e quella del precedente comma 2. L'applicabilità del *cram down* fiscale nel concordato in continuità non sarebbe inoltre ostacolata nemmeno dall'*incipit* del comma 1 dell'art. 88 del Codice, a norma del quale, contestualmente alla domanda di concordato preventivo, il debitore può formulare una proposta di transazione fiscale ... *"Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, ..."*: in tale disposizione non vi è, infatti, nulla che imponga di ritenere che nel concordato in continuità la omologazione forzosa della transazione fiscale non sia consentita, in quanto assorbita dalla ristrutturazione trasversale disciplinata dal citato comma 2 dell'art. 112 CCII.

Del resto, il richiamo a tale disposizione risulta collocato nel comma 1 dell'art. 88 CCII, che ha a oggetto il contenuto della proposta di transazione e le regole che devono essere osservate affinché questa sia legittima, e non nel comma 2 bis che disciplina, diversamente, l'omologazione forzosa ed ha ad oggetto le percentuali di approvazione della proposta.

Peraltro, neppure nel caso in cui tale *incipit* fosse stato collocato nel comma 2 bis dell'art. 88 CCII, - si osserva - se ne sarebbe potuta trarre la volontà del legislatore di escludere l'omologazione forzosa, atteso che anche in tale ipotesi si sarebbe dovuto ritenere semplicemente che ai fini dell'omologazione sarebbe stata necessaria la sussistenza dei presupposti previsti tanto dal comma 2 bis dell'art. 88 quanto dal citato comma 2 dell'art. 112: in aggiunta, però, e non in sostituzione di quelle del menzionato comma 2 bis.

Si è osservato, conseguentemente, come lo stesso *incipit* possa essere interpretato, senza privarlo di rilevanza, nel senso che:

- (i) il tribunale omologa il concordato liquidatorio se, oltre a sussistere gli altri presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 112, la proposta è approvata dai creditori a norma del comma 1 dell'art. 109, cioè con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e inoltre, ove siano previste le classi, con quello del maggior numero di classi;
- (ii) il tribunale omologa il concordato in continuità, quando una o più classi di creditori sono dissenzienti, soltanto se sono rispettati gli ulteriori presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 112 (tra i quali l'adesione della maggioranza delle classi o anche solo di una classe "svantaggiata" (o "interessata"), potendo l'adesione della classe dei crediti tributari derivare non soltanto dalla favorevole espressione del voto da parte del Fisco ma anche dal *cram down* fiscale, attraverso la conversione del voto dell'Amministrazione finanziaria (da negativo a positivo).

Non sarebbe detto, infatti, che poiché l'omologazione forzosa del concordato in continuità può riguardare l'intero ceto creditorio, risulti superflua la sua applicazione ai soli creditori tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII ed al fine di convertirne il loro voto da contrario a favorevole.



Ed infatti, a ragionar più approfonditamente, la funzione della omologazione forzata della transazione fiscale non può essere esclusa quando l'adesione del Fisco è decisiva rispetto alla realizzazione del presupposto di cui alla prima parte della lett. d) del citato comma 2, cioè ai fini dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza delle classi ed ove questa possa essere raggiunta solo grazie al *cram down* fiscale e senza di essa la ristrutturazione trasversale non possa avere luogo.

Ciò può accadere, ad esempio, qualora in presenza di dieci classi di creditori, cinque di esse esprimano un voto favorevole alla proposta di concordato e le altre cinque, inclusa quella costituita dall'Agenzia delle Entrate, votino negativamente e manchi il voto favorevole della classe "svantaggiata" (o "interessata" a seconda dell'orientamento) di cui all'art. 112 let. d.

In questa situazione, il *cram down* fiscale di cui al comma 2 bis dell'art. 88 CCII assolverebbe certamente ad una specifica funzione (e dunque non può reputarsi superfluo), nonostante il disposto del comma 2 dell'art. 112 CCII; per il suo tramite potrebbe, infatti, consentirsi il raggiungimento del voto favorevole nella maggioranza delle classi e quindi pare possa essere percorribile la strada della omologazione del concordato, che sarebbe invece preclusa senza *cram down*.

Si evidenzia, ancora, come il comma 2 bis dell'art. 88 CCII richieda, ai fini della omologazione forzata, non solo la convenienza ma anche il carattere "non deteriore" della proposta di transazione fiscale.

Orbene, non sarebbe priva di rilievo la circostanza che il comma 2 del medesimo art. 88 (cioè quello precedente il comma 2 bis più volte richiamato) stabilisca che l'attestazione del professionista indipendente debba avere a oggetto "la convenienza della proposta di trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore", cioè non deteriore rispetto a quello alternativamente discendente dalla liquidazione giudiziale.

Dall'indicazione di tale duplice parametro (la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, nel concordato liquidatorio e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla alternativa liquidatoria, in quello in continuità aziendale) potrebbe trarsi, allora, un ulteriore elemento a favore dell'interpretazione secondo cui la omologazione forzata può essere disposta non solo nel concordato liquidatorio, in presenza di un soddisfacimento "conveniente", ma anche nel concordato in continuità aziendale, in presenza di un soddisfacimento "non deteriore" dei creditori pubblici.

Il tutto, non trascurandosi neppure la considerazione per cui la medesima differenziazione - fra convenienza e carattere non deteriore del trattamento - è contenuta nel precedente comma 2 del medesimo articolo 88 CCII, che disciplina in generale il contenuto dell'attestazione e dunque senza distinguere fra una forma e l'altra di omologazione.



Rispetto agli altri argomenti sostenuti nella citata pronuncia del Tribunale di Lucca, secondo cui dovrebbe rinvenirsi conferma dell'inapplicabilità del *cram down* fiscale nel concordato in continuità nella disposizione recata dall'art. 61, comma 2, lettera c), del Codice evidenziandosi come "il *cram down*, ove fosse consentito, porterebbe con sé l'effetto di estendere l'efficacia dell'accordo non solo al creditore pubblico, ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti" e quindi "ammettere una diversa soluzione consentirebbe, in altre parole, di realizzare un *cram down* indiretto anche per i creditori, diversi da quelli pubblici, non aderenti appartenenti alla medesima categoria", si è osservato come l'argomento provi troppo, equiparando procedure fra loro differenti (quella di concordato e quella di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) e finirebbe per escludere l'applicazione dell'omologazione forzosa in qualsiasi tipo di concordato, incluso quello liquidatorio in cui è pacifico che il *cram down* trovi applicazione.

Ulteriore argomento a sostegno dell'esclusione della omologazione forzosa nel concordato, sarebbe rinvenibile anche dal fatto che nella procedura relativa al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui agli artt. 64 bis, ter e quater CCII, il *cram down* fiscale non è previsto, dal che discenderebbe che il *cram down* sarebbe da escludere anche nel concordato.

Si evidenzia, tuttavia, come nella procedura ora richiamata la transazione fiscale non è proprio prevista, come risulta chiaramente dall'assenza di una norma che la disciplini e dal mancato richiamo del sopra citato art. 88 da parte del comma 9 dell'art. 64 bis del Codice (che disciplina, appunto, il PRO), il quale, invece, richiama espressamente sia l'art. 89 sia l'art. 90 CCII, e pertanto sembra da escludere che tale omesso richiamo sia frutto di una dimenticanza.

Si reputa allora ed in definitiva, secondo la ricostruzione che precede, come possa concludersi nel senso di ritenere che, con riferimento alla procedura di concordato in continuità aziendale:

a) il *cram down* fiscale non sia applicabile, in quanto superfluo, ogni qualvolta, indipendentemente da esso, il concordato può essere omologato, nonostante il voto contrario del Fisco, a seguito del già avvenuto raggiungimento del voto favorevole nella maggioranza delle classi ovvero in virtù del voto favorevole della classe "svantaggiata" (o "interessata" a seconda dell'orientamento) di cui alla seconda parte della lettera d) del già citato comma 2 dell'art. 112 del Codice;

b) il *cram down* fiscale non sia applicabile, in quanto inutile, ogni qualvolta, indipendentemente da esso, il concordato non può essere comunque omologato, perché, a prescindere dal voto del Fisco, non può essere conseguita l'approvazione da parte della maggioranza delle classi e manca il voto favorevole della classe "svantaggiata" (o "interessata" a seconda dell'orientamento);

c) il *cram down* fiscale sia applicabile quando, solo grazie ad esso, la proposta può risultare approvata dalla maggioranza delle classi di creditori, ovvero anche nel caso in cui, pure in assenza di tale



maggioranza, la classe dei crediti tributari (o contributivi) rappresenti la classe “svantaggiata” (o “interessata”).

5.1. Fatta questa premessa necessaria a ricostruire il dibattito in materia ed a inquadrare la problematica in oggetto, si evidenzia come la questione sollevata in ordine alla applicabilità o meno del meccanismo del *cram down* fiscale in relazione alla fattispecie in esame sia, di fatto, priva di risvolto pratico nella presente decisione, sia che si aderisca alla tesi propugnata dall’Avvocatura e che trae spunto dalla sentenza del Tribunale di Lucca sopra citata, sia che si aderisca all’orientamento dottrinario sopra ricostruito.

La presente fattispecie rientra, infatti, nella ipotesi sub a) sopra menzionata: come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, applicabile o non applicabile che sia al concordato in continuità aziendale, il *cram down* fiscale risulta superfluo nella presente procedura, atteso che la proposta concordataria risulta omologabile, nonostante il voto contrario degli Enti, ricorrendo i presupposti applicativi di cui all’art. 112 comma 2 CCII per la c.d. ristrutturazione trasversale, avuto particolare riguardo alla lettera d) della citata disposizione.

Più esplicitamente, non può essere attribuita alcuna funzione alla omologazione forzosa della transazione fiscale, posto che l’adesione del Fisco non risulta, di fatto, decisiva rispetto alla realizzazione del presupposto di cui alla prima parte della lett. d) del citato comma 2, cioè ai fini dell’approvazione del concordato da parte della maggioranza delle classi: la maggioranza utile e necessaria alla omologazione è stata, infatti, raggiunta già prima ed indipendentemente dal *cram down* fiscale, sulla base della ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112 comma 2 lett. d), per quanto ci si accinge ad illustrare.

6. E proprio in relazione alla ricorrenza dei **presupposti applicativi di cui all’art. 112 comma 2 lett. d per la omologa del concordato**, si osserva quanto segue.

Va innanzitutto richiamato il disposto dell’art. 109, comma 5, CCII sulle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta di concordato preventivo, secondo il quale, qualora si tratti di concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi i creditori.

Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto da perché, come precedentemente evidenziato, la proposta è stata votata favorevolmente da sei classi, su un totale di dieci.

Il successivo art. 112, 2° comma, CCI, per l’ipotesi di mancata approvazione nel concordato preventivo in continuità aziendale, consente, in tali casi, al debitore di fare istanza al Tribunale volta ad ottenere l’omologazione del concordato non approvato dai creditori, qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero che:



A) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

B) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, 7 comma CCII (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione; va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, 1° comma, c.c., sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);

C) nessun creditore riceva più del proprio credito;

D) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Lo strumento di omologazione previsto dalla norma in esame, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto nel vigente Codice della Crisi e dell'Insolvenza dal D.Lgs n. 83 del 17/06/2022, di attuazione, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Europea UE n. 2019/1023 del 20/06/2019 sulle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (Direttiva Insolvency).

Il Tribunale, essendo stata presentata dalla ricorrente domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, 2° comma CCII, è tenuto – dunque - ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità.

6.1. Passando allora ad analizzare la sussistenza di ciascuna delle quattro condizioni, la prima prevede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Già in sede di valutazione dei presupposti per l'ammissibilità della proposta, con decreto del 16.02.2023, il Tribunale richiedeva parere preliminare al Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII, tra l'altro, in merito alla *“rispondenza della proposta alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 84 CCI, dettati specificamente per il concordato in continuità aziendale, con particolare riferimento al rispetto della regola della c.d. priorità assoluta per quanto concerne la distribuzione del valore di liquidazione.”*

Rispondendo ai rilievi del Commissario, trasfusi nel preliminare parere del 17.03.2023, pagine 6-8, la società ricorrente ha integrato quanto depositato.



Nel decreto di ammissione alla procedura concordataria del 27.04.2023, in relazione allo specifico punto, il Tribunale ha evidenziato che **“in relazione alla rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 84 CCII (dettate anche esse con specifico riferimento al concordato in continuità aziendale) e con riferimento: a) al rispetto della regola della c.d. priorità assoluta, per quanto concerne la distribuzione del valore di liquidazione; b) al rispetto della regola della priorità relativa per ciò che concerne il valore eccedente quello di liquidazione; c) al rispetto della regola della priorità assoluta, con riferimento ad entrambi i valori, per quanto concerne i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, si osserva che, come già rilevato con precedente decreto del Tribunale, la questione è destinata ad intrecciarsi inevitabilmente con quella, ulteriore, relativa alla effettiva qualificazione in termini di “finanza esterna” dell’apporto previsto da parte della società**

Quest’ultimo verrebbe distribuito, proprio perché qualificato come surplus rispetto all’attivo derivante dalla liquidazione, nel rispetto della regola della priorità relativa di cui alla seconda parte dell’art. 84 comma 6 CCI.

Secondo l’accezione datane dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 9373 del 2012 “...l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato”.

A seguito dei rilievi svolti dal Commissario e recepiti dal Tribunale con decreto del 21.03.2023, la società ricorrente, con la proposta modificata, depositata in data 6.04.2023, ha prodotto nuova lettera di impegno all’apporto di finanza esterna per € 5.500.000,00 “....condizionatamente al passato in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo -ex art. 113 C.C.I.I. - da parte della società affittuaria ., avente sede in , iscrizione al Registro Imprese con C.F.: , che si farà carico della prosecuzione dell’attività aziendale. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale di Spoleto con Decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 4) si riferisce a tal proposito che ha formalizzato la rinuncia a qualsivoglia ragione di credito nei confronti di ai fini della configurabilità effettiva della cd. finanza esterna (ALLEGATO M.1)”: si ritengono superate, sul punto, le criticità precedentemente segnalate, rispondendo l’impegno assunto alla nozione di finanza esterna come sopra ricostruita; tanto chiarito ed in relazione al rispetto della regola della priorità assoluta, già con parere del 16.03.2023, il Commissario ha riscontrato come “la formazione delle classi risulta eseguita nel rispetto della Absolute Priority Rule nel limite del valore di liquidazione dell’ intero patrimonio



sociale, e successivamente, all'esaurirsi di detto valore, in modo tale da scongiurare che la distribuzione della finanza "esterna" alteri il principio del rispetto dei gradi di prelazione e senza "alterare" la "par conditio" ("relativa", assunta, nei casi di specie, come l' inibizione di un pagamento di un privilegio inferiore in misura superiore a quello poziore). Stante quanto sopra, ed allo stato delle valutazioni, ai fini della verifica richiesta va preliminarmente evidenziato che i crediti erariali e previdenziali/assistenziali risulterebbero, per totale incapienza rispetto al valore di liquidazione dei beni su cui il rispettivo privilegio grava, integralmente degradati a chirografo. Tale circostanza risulta assorbente rispetto alle ulteriori statuizioni normative in merito alla formazione delle classi specifiche in caso di mancato loro integrale pagamento, tenuto conto che in assenza di finanza "esterna" alcun pagamento potrebbe essere loro effettuato.."

Il Commissario Giudiziale ha ritenuto ancora soddisfatta la condizione del miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, in confronto all'alternativa liquidatoria, esprimendosi favorevolmente alla proposta concordataria, sia nella relazione ex art. 107 CCIII, depositata il 15/09/2023, a seguito dei correttivi dal medesimo effettuati e recepiti dalla ricorrente (nello specifico pag. 136 e seguenti, esprimendosi conclusivamente come segue *"Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto Commissario, allo stato della documentazione di cui si dispone, tenuto conto delle valutazioni assegnate all'attivo concordatario, delle rettifiche effettuate al passivo, delle considerazioni e delle precisazioni nella presente formulate, ritiene che la proposta formulata consente di addivenire alla soddisfazione dei creditori in misura superiore a quella rinveniente dalla liquidazione del patrimonio societario. Il sottoscritto Commissario, dato atto della volontà della Società di "uniformarsi" alle classazioni ed all' ipotesi di soddisfo formulata dallo scrivente Commissario, assume pertanto questa come definitiva proposta della . in Liquidazione ai fini della procedura in esame, ricordando in ogni caso che le residue risorse appostate nei fondi potrebbero portare ad un maggior soddisfo dei creditori, circostanza comunque questa prevista ab origine nel piano e nella proposta formulate.."*), sia nella relazione per la valutazione delle condizioni ex art. 112, 2° comma CCII (relazione depositata il 23/10/2023), sia infine nella memoria del 6.12.2023 depositata in vista della udienza del 13.12.2023.

Sintetizzando quanto evidenziato nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 105 c. 2 C.C.I.I. datata 16 Agosto 2023 (e poi oggetto di definitiva conferma nella relazione ex art. 107 CCII del 15.09.2023), a pagina 140, è stata riscontrata una differente ripartizione delle somme rispetto all'applicazione del corretto criterio giuridico di provenienza dell'attivo, che la proposta del debitore originava, stante la (almeno parziale) ivi errata classazione dei frutti prodotti dalla massa dell'attivo immobiliare.

In particolare, come da ultimo chiarito dal medesimo Commissario nella integrazione del 21.12.2023, *"...la originaria proposta formulata dal debitore ipotizzava il soddisfo della classe 4 (quella dei*



creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.), che comunque era stata composta, ivi appostando la sola quota parte dei crediti di specie che trovavano collocazione sul valore della liquidazione in applicazione della Absolute Priority Rule, nel limite di dette sole risorse, degradando la residua parte incapiente rispetto al valore di liquidazione (pari al 54% del residuo credito) a chirografo e pertanto in ulteriore apposita classe, la n. 5.

Invero e riscontrata l'errata imputazione dei frutti immobiliari alla massa mobiliare, il sottoscritto provvedeva a ricostruire le corrette percentuali di soddisfazione delle classi interessate dalla errata ripartizione di detto attivo, anche al fine di verificare la violazione della loro corretta gradazione e pertanto del disposto di cui all' art. 85 comma 4 C.C.I.I.

Sulla base di tale ricostruzione, poi condivisa e fatta propria dal debitore ricorrente, e sulla quale i creditori hanno poi espresso il proprio voto, si addiveniva alla conclusione che la classe 4 veniva solo parzialmente soddisfatta con il valore ricavabile dalla liquidazione dei beni, mentre la residua parte così come prevista in sede di proposta doveva essere soddisfatta attingendo dalla finanza esterna..”.

Il Collegio ritiene, in conclusione sul punto, che le sopra esposte valutazioni del Commissario, come anche da ultimo chiarite nella integrazione del 21.12.2023, possano essere condivise, ritenendo soddisfatto il primo dei requisiti in commento.

6.2. Quanto alla seconda condizione prevista dalla norma, la stessa presuppone che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Il Commissario Giudiziale, nella relazione del 23.10.2023 relativa al riepilogo delle votazioni, ha ritenuto soddisfatta la seconda condizione, evidenziando come *“il valore eccedente quello di liquidazione risulta, allo stato, distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classe 6 e classe 7) ricevano complessivamente un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, non sussistendo classi dello stesso grado, risultando integrato quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 (lettera b) comma 2 citato art. 112)”.*

Occorre allora muovere dal riepilogo delle votazioni trasmesso dal Commissario:

Classe	Ammessi al voto	Votanti	Favorevoli	%	Contrari	%
3	10.447.984,53	10.447.984,53	7.106.943,30	68,00	3.341.041,23	32,00
5	615.251,24	569.226,93	569.226,93	92,50	0,00	
6	2.774.925,87	2.605.361,68	0,00		2.605.361,68	93,90
7	14.315.219,96	14.315.099,96	0,00		14.315.099,96	99,99
8	204.211,97	112,975,55	112,975,55	55,30	0,00	



9	1.988.046,18	1.250.483,27	1.250.483,27	62,90	0,00
10	106.906,00	106.906,00	106.906,00	100,00	0,00
11	3.188.605,44	86,472,35	86.472,35	2,70	0,00
12	44.593,21	40,943,77	40.943,77	91,80	0,00
13	73.852,15	0,00	0,00	0,00.	

Come visto, hanno votato in senso contrario alla omologazione della proposta concordataria i creditori di cui alle classi 6 e 7, rispettivamente in misura pari al 93 % ed al 99,99 %.

La classe 6, come sopra visto, afferisce ai “Crediti da trattamento contributivo Enti Previd.li e Assist.li ex art. 2753 C.C.”, laddove la classe 7 è relativa ai “Crediti da trattamento Erariale ex art. 2752 C.C”. In relazione a tali due classi, occorre verificare se le medesime ricevano effettivamente “...complessivamente un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, non sussistendo classi dello stesso grado”, come evidenziato dal Commissario.

Al riguardo, si evidenzia il prospetto riepilogativo depositato dal Commissario giudiziale in data 21.12.2023 consenta facilmente di appurare l’avveramento della condizione di cui sopra, ricevendo i creditori di cui alle classi 6 e 7, che hanno votato contro l’approvazione della proposta di concordato, un trattamento più favorevole rispetto a quello dei creditori delle classi di grado inferiore (vedasi dalla classe 8 in poi), il tutto, mediante l’apporto di finanza esterna (ovverosia tramite valore eccedente quello di liquidazione),

Trattasi di un prospetto sinottico nel quale vengono riportate le due differenti modalità di soddisfo, ovverosia quella proposta dal debitore ricorrente e quella risultate dalla rigida applicazione della Absolute Priority Rule (APR), sulla base della distribuzione di tutte le risorse messe a disposizione della procedura, ivi comprese anche quelle rinvenienti dalla finanza esterna, ma senza tener conto delle risorse destinate ai Fondi rischi.

I valori riportati nella tabella che segue sono esposti in unità di Euro

Classe	Importo	%	Da Proposta del Debitore			Da APR
			Da Patrimoni o sociale	Da Finanza esterna	Totale	
Preded uzioni	1.129.01 6	100%	1.129.016		1.129.016	1.129.016
1	519.620	100%	519.620		519.620	519.620



2	2.662.024	100%	2.662.024		2.662.024	2.662.024
3	10.447.984	3,9%		407.471	407.471	0
4	521.745	46%	195.996	325.749	521.745	521.745
5	615.058	2%		12.301	12.301	615.058
6	2.686.546	8%		214.924	214.924	851.605
7	14.315.220	5%		715.761	715.761	0
8	204.212	4%		8.168	8.168	0
9	1.988.046	2%		39.761	39.761	0
10	106.906	2%		2.138	2.138	0
11	3.188.500	2%		63.770	63.770	0
12	44.593	2%		892	892	0
13	<u>73.852</u>	2%	<u> </u>	<u>1.477</u>	<u>1.477</u>	<u>0</u>
Totali	38.503.322		4.506.656	1.792.412	6.299.068	6.299.068
Fondo Rischi diretto					51.000	51.000
Fondo					<u>732.609</u>	<u>732.609</u>



disponibilità					
liquide					
Totale somme da ripartire				7.082.677	7.082.677

Sulla base di quanto sopra, si ritiene soddisfatta anche tale condizione, prevedendo la proposta concordataria, per i creditori di cui alle classi 6 e 7, una percentuale di soddisfazione corrispondente, rispettivamente, all'8% ed al 5%, la quale risulta garantita mediante l'apporto (esclusivo) della finanza esterna e derivante dalla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, la quale consente loro di ricevere, complessivamente, un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai creditori delle classi di grado inferiore, a cominciare dalla classe n. 8 per la quale è prevista una percentuale di soddisfazione del 4%, nonché a seguire per le altre.

6.4. Quanto alla terza delle condizioni previste dall'art. 112 CCII, essa prevede che nessun creditore riceva più del proprio credito. Anche tale condizione è ritenuta soddisfatta dal Commissario Giudiziale, perché sulla base della documentazione presentata in allegato alla proposta concordataria, oltre che in considerazione delle rettifiche operate dal medesimo Commissario nella relazione ex art. 105 co. 2 del 19.08.2023, poi confermate nella relazione definitiva ex art. 107 CCII del 15.09.2023 (vedasi pagine 139- 144), risulta la insussistenza di creditori con trattamenti preferenziali che verranno a percepire importi maggiori rispetto al credito vantato e viene rispettata la *par condicio creditorum* (vedasi relazione depositata il 23/10/2023 e memoria del 6.12.2023). Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Commissario Giudiziale.

6.5. Quanto alla quarta condizione- unica, invero, la cui ricorrenza forma oggetto di contestazione da parte delle opposenti- **essa prevede che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; in mancanza, la stessa prevede che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.**

Al riguardo, nell'esegesi del dato normativo, si reputa di prendere le mosse dal percorso logico motivazionale, offerto dal precedente di merito richiamato dalle difese di parte (Tribunale di Bergamo del 21.04.2023) e quivi letteralmente riproposto.

Nel medesimo si evidenzia che *“Per comprendere appieno il significato della norma è necessario rifarsi alla disciplina della Direttiva europea UE n. 2019/1023 del 20/06/2019 e segnatamente al suo art. 11 sulla ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram-down), da cui trae origine la disciplina di cui all'art. 112, 2° comma, CCII. L'art. 11 della direttiva Insolvency, per quel che qui*



interessa, così stabilisce: “1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: ...

b) è stato approvato: i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti;

oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale”.

Quindi, ai fini della ristrutturazione trasversale dei debiti occorre che il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi di voto (“i”), **oppure “in mancanza” da almeno una delle classi di voto (“ii”).**

Nella Direttiva l'uso del punto e virgola prima della locuzione “in mancanza” rende certo e inconfutabile che la previsione di cui al romanino “ii” (ossia l'approvazione di almeno una classe) sia alternativo rispetto alla previsione di cui all'intero romanino “i” (ossia all'approvazione da parte della maggioranza di classi).

Pertanto, secondo il canone ermeneutico della interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, anche l'art. 112, 2° comma, lett. D del CII va interpretato nel senso che la proposta di concordato è approvata dalla “maggioranza delle classi ... oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe ...”.

Senonché, nel caso oggetto della decisione richiamata dalle difese delle creditrici opponenti e diversamente da quanto risulta nella presente fattispecie, la proposta non era “...stata approvata dalla maggioranza delle classi, perché hanno votato favorevolmente solo tre classi di creditori su un totale di ventuno. Difetta, dunque, all'evidenza, la prima delle due condizioni alternativamete previste, id est l'approvazione maggioritaria dei creditori.”

Conseguentemente, il medesimo Tribunale di Bergamo ha evidenziato come andasse “...pertanto valutato se sussista l'ipotesi disciplinata dalla norma nazionale dopo la locuzione “in mancanza”, ovvero sia va accertato se la proposta sia stata approvata “da almeno una classe di creditori che



sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione” (art. 112, 2° comma lett. D, CCII)..”.

Senonché si rileva come, nel caso di specie, contrariamente agli assunti delle creditrici opponenti, risultino integrate entrambe le condizioni - che, **giova ripeterlo, si rivelano alternative e non cumulative**- previste dall'art. 112 comma 2 lettera d).

La proposta concordataria in esame, infatti, risulta:

- 1) approvata dalla maggioranza delle classi (6 su 10), di cui “...almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”;**
- 2) approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.**

Ed infatti, secondo il riepilogo delle votazioni trasmesso dal Commissario in data 23.10.2023 e nella relativa relazione, la proposta risulta approvata... “...*dalla maggioranza delle classi, di cui 3 formate da creditori titolari di diritti di prelazione, tra cui inoltre 1 formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lettera d) comma 2 citato art. 112)*”, riferendo esplicitamente tale ultimo inciso alla classe n. 5, nel parere del 6.12.2023.

In relazione al presupposto sub 1) – ovvero sia approvazione da parte della maggioranza delle classi di cui “...almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione” - vanno riportate, innanzitutto, le classi ammesse al voto, con i corrispondenti importi, così come indicate, da ultimo, a pag. 3 della relazione riepilogativa del 23.10.2023 del Commissario:

- 1) classe 3 “Crediti degli ipotecari degradati” per euro 10.447.984,53**
- 2) classe 5 “Crediti privilegiati dei professionisti degradati per la quota residuale del 54%” per 615.251,24**
- 3) classe 6 “Crediti da trattamento contributivo Enti Previd.li e Assist.li ex art. 2753 C.C.” per 2.774.925,87**
- 4) classe 7 “Crediti da trattamento Erariale ex art. 2752 C.C.” per euro 14.315.219,96**
- 5) classe 8 “Crediti per tributi Enti locali e residuali” per euro 204.211,97**
- 6) classe 9 “Crediti istituti finanziari chirografari” per euro 1.988.046,18**
- 7) classe 10 “Crediti per fidejussioni prestate e ricevute” per euro 106.906,00**
- 8) classe 11 “Crediti chirografari ab origine” per euro 3.188.605,44**
- 9) classe 12 “Crediti chirografari per natura delle imprese minori” per euro 44.593,21**
- 10) classe 13 “Crediti chirografari degli Enti locali” per euro 73.852,15.**



Per quanto concerne il riepilogo dei voti, si richiama quanto già riportato al punto 5.2 laddove risultano espressi voti favorevoli da parte di 6 classi su 10 - reputandosi l'indicazione di 11 classi effettuata dal Commissario nella relazione del 23.10.2023 frutto di mero refuso - in relazione ai quali risulta espresso voto favorevole, tra le altre, da parte delle classi 3, 5 ed 8:

Classe	Ammessi al voto	Votanti	Favorevoli	%	Contrari	%
3	10.447.984,53	10.447.984,53	7.106.943,30	68,00	3.341.041,23	32,00
5	615.251,24	569.226,93	569.226,93	92,50	0,00	
6	2.774.925,87	2.605.361,68	0,00		2.605.361,68	93,90
7	14.315.219,96	14.315.099,96	0,00		14.315.099,96	99,99
8	204.211,97	112,975,55	112,975,55	55,30	0,00	
9	1.988.046,18	1.250.483,27	1.250.483,27	62,90	0,00	
10	106.906,00	106.906,00	106.906,00	100,00	0,00	
11	3.188.605,44	86,472,35	86.472,35	2,70	0,00	
12	44.593,21	40,943,77	40.943,77	91,80	0,00	
13	73.852,15	0,00	0,00	0,00.		

Relativamente alla classazione operata dalla ricorrente, come sopra ricostruita, si evidenzia allora, per comodità espositiva come le classi 3, 5 ed 8, menzionate dal Commissario e che hanno votato favorevolmente alla proposta concordataria risultino le seguenti:

“...- CLASSE 3: Creditori ipotecari degradati a rango chirografario. In questa classe è stato inserito, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Spoleto, il residuo credito degli ipotecari degradato a rango chirografario per € 10.390.423,14 così quantificato: € (13.124.423,14 – 2.734.000,00) = € 10.390.423,14. Se ne prevede il soddisfo nei limiti del 2% e quindi in complessivi € 207.808,46....

- CLASSE 5: Crediti privilegiati dei professionisti degradati per la quota residuale del 54% .

Debiti vs. professionisti degradati a rango chirografario. In questa classe è stato inserito, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Spoleto con decreto del 21 marzo u.s. (PUNTO 8.7), il residuo credito dei professionisti di € 642.179,94, pari al 54% dell'importo complessivo, degradato a rango chirografario così quantificato: € (1.189.222,12- 547.042,18) = € 642.179,94. Se ne prevede il soddisfo nei limiti del 2% e quindi in complessivi € 12.843,60....

.....- CLASSE 8: Crediti per Tributi Enti Locali e residuali Debiti verso Enti Locali per Tributi Comunali e residuali (art. 2752 Cod. Civ.) Per tale posta il Piano ha recepito le precisazioni di credito inviate da Agenzia Entrate Riscossione assumendo quindi i carichi iscritti a ruolo e quelli ancora non iscritti a ruolo per complessivi € 224.676,71. Tale voce comprende infatti i debiti della società nei confronti degli Enti Locali per tributi dovuti e non versati, e residuali, iscritti a ruolo



per € 66.496,88 e non iscritti a ruolo per € 158.179,83. Se ne prevede un soddisfo nella misura del 4% e quindi in € 8.987,07....”

Relativamente all'ultima, ovvero la n. 8, la medesima è relativa ai crediti per tributi locali, comunali e residuali, che godono del privilegio di cui all'art. 2752 c.c., già consentendo, tale rilievo, di ritenere integrato – a dispetto degli astratti rilievi contrari della Avvocatura – il requisito sub 1), a fronte del raggiungimento della maggioranza delle classi, di cui almeno una titolare di diritti di prelazione.

Ma anche le classi 3 e 5 che hanno espresso voto favorevole alla approvazione della proposta concordataria, benché degradate a chirografo, sono formate da titolari di diritti di prelazione riguardando *ab origine*, creditori ipotecari e creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.

In relazione a tale seconda classe di votanti (ovvero la n. 5), si osserva -in particolare- come la medesima sia stata appositamente istituita in applicazione dell'art. 85 comma 3 CCII, chiarendo quest'ultima disposizione come i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca debbano essere suddivisi in classi quando risultino “interessati dalla ristrutturazione”, ipotesi che si verifica quando non ricorrono le condizioni fissate dall'art. 109, 5° comma CCII, ovvero quando i creditori prelatizi vengono soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratorio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Al contrario, **a fronte di una soddisfazione incompleta (pagamento non integrale, non in denaro od oltre il suddetto termine), scatta il diritto di voto, evidenziandosi come nel caso in cui il creditore privilegiato venga soddisfatto tempestivamente ma solo in parte, la porzione di credito falcidiata, che scade a rango chirografario, deve inserita in una classe ad hoc ed egli vota limitatamente a questa parte, non essendo il creditore interessato dalla ristrutturazione per la porzione capiente del credito:** istituita in conformità al dato normativo in esame, la relativa classe

(riferita, appunto, alla porzione di credito falcidiata, scaduta a rango chirografario), i creditori della stessa, ovvero la n. 5, hanno espresso voto favorevole alla proposta concordataria, contestualmente concorrendo ad integrare, come si vedrà tra poco, l'ulteriore presupposto applicativo (alternativo, giova ripeterlo, a quello in oggetto) di cui all'art. 112 comma 2 lettera d) – ovvero la approvazione della proposta concordataria da parte di almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

6.6. A tale ultimo proposito, traendo nuovamente le mosse dalla pronuncia del Tribunale di Bergamo più volte citata, si osserva come “...*La norma del Codice della Crisi appena richiamata corrisponde*



alla parte della Direttiva costituita dall'art. 11 lett. B, ii), al lume della quale va interpretata e ricostruita.

Nel contesto della norma unionale la proposta deve essere approvata da almeno una delle classi di voto di parti interessate [creditori e soci] o ... di parti che subiscono un pregiudizio [nella proposta di concordato]”.

Tale classe che abbia approvato il piano deve essere “diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale [soci] o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale [cioè applicando le regole ordinarie, che sussistono al momento della negoziazione del credito, in primis l'art. 2741 c.c. sul rispetto delle cause legittime di prelazione] non riceverebbe alcun pagamento [se creditore] né manterrebbe alcun interesse [se socio] o ... si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento [se creditore] né mantenga alcun interesse [se socio] se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale”.

In buona sostanza, la Direttiva consente all'autorità giudiziaria di omologare la proposta concordataria solo se essa sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati), che nel concordato venga trattata in maniera deteriore (“che subisce un pregiudizio”) rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

Tale classe deve essere diversa da una classe di creditori (chirografari), che non riceverebbe alcun pagamento nell'ipotesi di prosecuzione dell'impresa in crisi o nell'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale.

*Declinando il significato della norma interna alla luce di quella unionale di cui all'articolo 11 della Direttiva sopra analizzato, il 2° comma lett. D dell'art. 112 CCII va così interpretata: **il Tribunale omologa il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta è stata approvata “da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.***

La ratio della norma è quella di favorire al massimo la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica di continuità aziendale, che consenta di riammettere nel mercato l'impresa in crisi e di mantenere i posti di lavoro in essa impiegati.

Tuttavia, per ottenere l'omologazione con l'approvazione dell'autorità giudiziaria e quindi al di fuori di una logica di autonomia negoziale fra debitore ed i suoi creditori, occorre, quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, che sia per così dire “maltrattata” nella proposta concordataria e pur tuttavia sia fiduciosa nella bontà della proposta di “rilancio” dell'impresa (art. 112, 2° comma, lett. D, del CCII).



Allo stesso tempo la medesima norma tutela ciascuno dei creditori dissenzienti, garantendo loro un trattamento non inferiore a quello, a cui potrebbero aspirare nel caso di liquidazione giudiziale (art. 112, 2° comma, lett. A, del CCII)”- cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza del 12.04.2023.

Nella medesima pronuncia, si riscontrava allora come *“Applicando la norma come sopra interpretata al caso oggetto di decisione, si osserva che hanno votato favorevolmente alla proposta concordataria il (classi 8 e 19) ed i fornitori (classe 21). Il creditore... avendo un credito per IMU non pagata, vanta il privilegio mobiliare di grado 20 ex art. 2778 c.c. mentre i fornitori vantano crediti ab origine chirografari. Entrambe tali categorie di creditori, nella ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale, non riceverebbero alcun pagamento dal patrimonio di liquidazione, mentre con la proposta concordataria sarebbero soddisfatti rispettivamente nella misura del 20% per la parte di credito IMU iscritto a ruolo e nella misura dell’8% per la parte di credito IMU degradata al chirografo, nonché per i crediti ab origine chirografari (quelli dei fornitori). Pertanto, le classi di creditori che hanno votato favorevolmente non sono quelle che subirebbero un pregiudizio in ambito concordatario, ma, al contrario, sono classi che sarebbero trattate più favorevolmente nell’ipotesi concordataria rispetto a quella liquidatoria”.*

Diversamente dalla fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale citato, nel caso in esame - contrariamente agli assunti delle opposenti - risulta integrato il detto requisito, come inequivocabilmente evidenzia il prospetto sinottico depositato, ad integrazione e su richiesta del Tribunale, dal Commissario giudiziale in data 21.12.2023.

Evidenzia, nello specifico, il medesimo Commissario, del tutto condivisibilmente, come *“contrariamente a quanto affermato dall’ Agenzia delle Entrate a pagina 20 della “Memoria” di opposizione all’ omologa, la verifica va condotta sul valore eccedente quello di liquidazione che non può che comprendere anche la finanza esterna, dovendosi altrimenti ritenere la norma non applicabile.*

Sul punto, va evidenziato che la novella ha, anche, origine con lo scopo di risolvere la annosa contrapposizione tra i sostenitori della Absolute Priority Rule e quelli della Relative Priority Rule, a favore di questi ultimi.

Senza voler addentrarsi sulle costruzioni giuridiche di quest’ ultima tesi è sufficiente ricordare che in ogni caso il dibattito si fondava sulla destinazione della finanza esterna anche di quella cosiddetta “dinamica”.

Ciò detto risulta evidente che la verifica della “distrazione” delle somme eccedenti quelle di liquidazione a favore delle classi poziori non può che essere condotta sul totale delle risorse poste a disposizione dei creditori nella proposta formulata.

Chiarita tale circostanza, si può procedere alla verifica dell’esistenza di una classe “maltrattata”



che abbia votato a favore dell'omologa della procedura.

Per far ciò risulta probabilmente più utile effettuare il raffronto mediante un prospetto sinottico nel quale vengono riportate le due differenti modalità di soddisfo, quella proposta dal debitore ricorrente e quella risultante dalla rigida applicazione della Absolute Priority Rule (APR), sulla base della distribuzione di tutte le risorse messe a disposizione della procedura, ivi comprese pertanto e per quanto sopra anche quelle rinvenienti dalla finanza esterna, ma senza tener conto delle risorse destinate ai Fondi rischi che, invero, in rigida applicazione della APR, dovrebbero trovare pari graduazione, ma che ai fini che qui interessano non incidono sul risultato dell'analisi.

I valori riportati nella tabella che segue sono esposti in unità di Euro.

Classe	Importo	Da Proposta del Debitore			Da APR
		%	Da Patrimoni o sociale	Da Finanza esterna	
Prededuzioni	1.129.016	100%	1.129.016		1.129.016
1	519.620	100%	519.620		519.620
2	2.662.024	100%	2.662.024		2.662.024
3	10.447.984	3,9%		407.471	407471
4	521.745	46%	195.996	325.749	521.745
5	615.058	2%		12.301	12.301
6	2.686.546	8%		214.924	214.924
7	14.315.220	5%		715.761	715.761
8	204.212	4%		8.168	8.168
9	1.988.046	2%		39.761	39.761
10	106.906	2%		2.138	2.138
11	3.188.500	2%		63.770	63.770
12	44.593	2%		892	892
13	<u>73.852</u>	2%	<u> </u>	<u>1.477</u>	<u>1.477</u>
Totali	38.503.322		4.506.656	1.792.412	6.299.068
Fondo Rischi diretto				51.000	51.000
Fondo disponibilità liquide				<u>732.609</u>	<u>732.609</u>
<i>Totale somme da ripartire</i>					<i>7.082.677</i>

Da quanto sopra emerge che la classe 5, in caso di distribuzione delle somme secondo il criterio della APR risulta essere la classe “maltrattata” che ha votato a favore dell'omologa della procedura.

Alla stessa, infatti, viene proposto un soddisfo del 2%, certamente inferiore rispetto al 100% che si sarebbe vista riconoscere seguendo detta regola.



E' qui appena il caso di evidenziare che il raffronto nella distribuzione delle somme tra la proposta formulata dal debitore ricorrente così come dallo stesso condivisa in seguito alla ricostruzione del sottoscritto, e quello rinveniente dall' applicazione della APR, è stato sopra predisposto tenendo conto evidentemente del disposto di cui all' art 84 comma 5, ex ante".

Sulla scorta di quanto esplicitato e ricostruito dal Commissario giudiziale, da ultimo, dunque, sulla base della integrazione del 21.12.2023, emerge - in conclusione- il pieno rispetto del dato normativo, posto che la proposta concordataria risulta (anche) **approvata da una classe di creditori (privilegiati degradati, ammessi al voto, come sopra visto, in applicazione dell'art. 109 co. 5 CCII), che nel concordato risulta trattata in maniera deteriore rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.**

Trattasi di classe evidentemente diversa da quella dei creditori chirografari che non riceverebbe alcun pagamento nell'ipotesi di prosecuzione dell'impresa in crisi o nell'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, riguardando una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

A tal proposito, si condivide il percorso seguito dal Commissario giudiziale, esposto in premessa, laddove evidenziato come la verifica – contrariamente a quanto dedotto dalla Avvocatura - debba essere condotta sul valore eccedente quello di liquidazione che non può che comprendere anche la finanza esterna, dovendosi altrimenti ritenere la norma concretamente non applicabile.

I valori di attivo dai quali prendere le mosse sono, dunque, quelli esposti alle pagine 138 e seg.ti della relazione definitiva del medesimo Commissario giudiziale, del 25.09.2023 (depositata dopo le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, ma identica nella residua parte a quella del 15.09.2023 depositata ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII). L'attivo messo a disposizione del ceto creditorio è stato stimato in complessivi euro 4.506.656 e comprende le disponibilità liquide, le rimanenze, i flussi della continuità, somma alla quale va aggiunta la finanza esterna nella misura complessiva di Euro 7.082.677.

Orbene, sulla base del prospetto operato dal Commissario giudiziale, emerge chiaramente come la proposta concordataria offra al ceto creditorio privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c., degradato per la quota incapiente a chirografo, con creazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 co. 5 CCII, di una apposita classe, di una percentuale di soddisfazione del 2%, garantita esclusivamente da finanza esterna, laddove invece la medesima classe avrebbe trovato integrale soddisfazione nella misura di euro 615.058, applicandosi la regola della priorità assoluta.

La medesima classe, pertanto, avrebbe visto, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, i propri crediti interamente soddisfatti nel rispetto delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.



Ricorre, pertanto ed in conclusione, anche il quarto dei presupposti previsti dall'art. 112 comma 2 CCII per poter ritenere omologabile la presente proposta di concordato.

7. Passando alle ulteriori contestazioni sollevate dalle creditrici oppponenti, in relazione al comma 3 dell'art. 112 CCII, si osserva quanto segue.

Prevede la disposizione ora richiamata come *“nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato, quando, secondo la proposta ed il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

Dal tenore letterale di tale disposizione emerge come sia sufficiente che un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta; a differenza che nel concordato liquidatorio con classi, in questa ipotesi, non è infatti prescritto espressamente che il creditore dissenziente faccia parte di una classe che abbia votato contro l'approvazione del concordato e ciò in quanto la direttiva c.d. *Insolvency* parla genericamente di *«creditori dissenzienti»*, senza precisare se gli stessi debbano o meno fare parte di una classe dissenziente.

Senonché, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, con osservazioni di fatto sovrapponibili, deducono il non corretto raffronto rispetto alla alternativa liquidatoria, sulla base dei seguenti rilievi:

- a) mancata rilevazione di poste patrimoniali nell'attivo concordatario, avuto riguardo, in particolare, alla mancata rilevazione dell'avviamento ed alla asserita non congruità dei canoni di affitto percepiti nell'ultimo decennio dalla affittante;
- b) asserita irragionevole svalutazione dell'attivo immobiliare e del magazzino;
- c) avvenuta violazione dell'art. 2467 c.c. relativamente alla restituzione parziale dei finanziamenti eseguiti dai soci e del prestito obbligazionario sottoscritto dai medesimi nel 2009;
- d) mancata rilevazione della indennità prevista ex artt. 2561 e 2562 c.c. per il ripristino del valore dei beni afferenti i rami di azienda;
- e) generica valutazione da parte del Commissario giudiziale in merito alla esperibilità delle azioni recuperatorie e di risarcimento dei danni.

Si procederà, pertanto, ad analizzare gli stessi, punto per punto.

7.1. In relazione al profilo sub a) deduce principalmente l'Agenzia delle Entrate – cercando di sintetizzare le osservazioni - come: - la congruità degli affitti di azienda avrebbe dovuto essere considerata con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula degli atti e che a nulla varrebbe, in tal senso, la procedura competitiva espletata dal Tribunale, per la ristrettezza dei tempi concessi (“soli” 45 giorni, senza contare – tuttavia- che il dato normativo non impone nulla, al riguardo, e che i termini complessivi per la durata della intera procedura concordataria dovrebbero



essere pari ad un anno) e per le condizioni restrittive del bando (il quale prevedeva il versamento della somma di euro 5.500.000 a titolo di finanza esterna, senza contare, però, che il predetto è stato necessariamente formato in misura sovrapponibile alla posizione della affittuaria che ha anche messo a disposizione la finanza esterna); sarebbe dunque integrato un concordato c.d. blindato in favore delle affittuarie, evidenziandosi ancora come dagli atti di affitto si sarebbero ricavate risorse minime, insufficienti al ripianamento del passivo maturato in precedenza dalla ricorrente, nell'attuazione di una finalità diretta a ledere l'interesse del ceto creditorio; quanto rilevato troverebbe espressa menzione nella medesima relazione del collegio sindacale al bilancio al 31.12.2012, evidenziando ancora il bilancio 2013 la vendita sottocosto delle auto in magazzino; al riguardo, la questione delle azioni di responsabilità verrebbe liquidata dal C.G. con generiche difficoltà riscontrabile nella esperibilità delle azioni recuperatorie, mancando la puntuale illustrazione del perché non sarebbero esercitabili le predette azioni.

Si osserva, innanzitutto, come l'ultima delle deduzioni sarà esaminata in relazione alla contestazione sub e), evidenziandosi comunque sin da ora come, contrariamente agli assunti di parte, il Commissario giudiziale abbia concretamente e compiutamente indicato le motivazioni della non esperibilità di azioni risarcitorie e recuperatorie nei confronti degli amministratori della società ricorrente.

Relativamente alla asserita incongruità dei canoni di affitto di azienda percepiti negli ultimi dieci anni, la cui gestione avrebbe *"...senza dubbio garantito grandi vantaggi all' affittuaria e grandi pregiudizi per i creditori, compreso e soprattutto l'Erario ..."*, giova citare quanto specificamente evidenziato dal Commissario giudiziale nella integrazione alla relazione ex art. 107 CCII depositata in data 25.09.2023 alle pagine 146 e seg.ti e nella quale si legge che *"...A supporto della propria tesi pone l'asserzione secondo la quale " ... la ricorrente ha ricavato dagli atti di affitto le risorse appena sufficienti al sostenimento delle proprie spese ...", ritenendo di suffragare ulteriormente il proprio rilievo con la circostanza che nel corso del 2009 la Società risultava aver stipulato un contratto di " ... affitto avente ad oggetto il ramo d' azienda relativo al commercio di automezzi usati nelle unità locali di ... " per un canone di Euro 360.000,00 annui, contatto poi " ... risolto consensualmente ... appena prima che venissero posti in essere in nuovi contratti ... ".*

Sul punto, a parere dello scrivente va evidenziato che risulta essere stata esperita una procedura competitiva, con rilevanza nazionale, i cui esiti sono stati ampiamente riferiti nella presente ed ai quali si rinvia, specificando che alcuna offerta per l'acquisizione in affitto di alcun ramo di azienda è stata rinvenuta neppure per gli attuali canoni di affitto..., segno evidente, pertanto, che neppure i canoni di azienda, asseritamente troppo bassi e pattuiti in tal misura solo per avvantaggiare



l'affittuaria, secondo la ricostruzione di parte, hanno intercettato l'interesse del mercato, così confermando proprio il mercato la congruità di quanto corrisposto dalla affittuaria.

Ed ancora, osserva giustamente il Commissario che “... *il contratto di affitto cui l'Agenzia fa riferimento*, - ovvero sia quello stipulato in data 16.12.2009 da _____ con _____, avente ad oggetto il commercio degli automezzi usati nelle unità locali di _____ - *non solo ha ad oggetto un perimetro sostanzialmente diverso da quello attualmente vigente, ma altresì risultava essere stipulato in una particolare situazione aziendale e funzionale alla stessa, come desumibile dalla ricostruzione già formulata nella presente ed alla quale si rinvia per il medesimo suddetto motivo di “snellezza”* – vedasi, in particolare, le pagine 38-51 della relazione definitiva ex art. 107 CCII).

Continua ancora il medesimo Commissario giudiziale evidenziando come “*Non risulta invero comprensibile l'asserzione secondo la quale i contratti di affitto avrebbero causato nocumento all'Erario, tenuto conto che, come dall'Agenzia stessa riferito l'affittuario _____ risulterebbe aver maturato rilevanti risultati annuali con conseguente assoggettamento degli stessi alle ordinarie imposte di esercizio, circostanza questa che non si sarebbe certamente potuta realizzare in capo alla Società ormai in stato di conclamata insolvenza.*

Da ultimo, va evidenziato che la Società esponeva, alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla richiesta procedura depositi liquidi per complessivi circa Euro 820 mila oltre la giacenza sul conto della citata esecuzione Immobiliare per circa 470 mila, a fronte di quella sostanzialmente inesistente esposta nella proposta di concordato presentata nel 2013”, considerazioni che certamente depongono in senso contrario a quanto evidenziato dalla medesima Agenzia delle Entrate circa l'asserito pregiudizio per il ceto creditorio derivante dalla stipula dei sopra citati contratti, in ragione dell'evidente (e consistente) liquidità derivante dai predetti canoni di affitto da destinare al ceto creditorio.

Relativamente, ancora, alla mancata rilevazione dell'avviamento, si legge nelle osservazioni formulate dalla Agenzia delle Entrate alle pagine 32-25 della memoria dell'1.12.2023, che “...*Nel ricorso la parte sostiene che, poiché la debitrice non è più portatrice di alcun mandato da parte di _____ e, poiché le future strategie della casa madre prevedono una modifica dei rapporti tra costruttori e rete di distribuzione, per cui il concessionario svolgerà la suddetta attività imprenditoriale non più come concessionario, ma quale agente o commissionario del costruttore* “Tali motivazioni non consentono alcuna attribuzione di valore a titolo di avviamento in capo alla ricorrente relativamente al settore della vendita di auto, tanto che la valutazione dell'attivo concordatario - valore delle attività aziendali - dovrà fare riferimento al cd. metodo patrimoniale



puro quale sommatoria dei valori dei singoli beni costituenti l'attivo aziendale con esclusione quindi degli intangible assets".

Tale affermazione contrasta palesemente con il concetto stesso di continuità indiretta invocata nel ricorso e con quanto desumibile dalla proposta concordataria, laddove si dichiara che: -l'attività commerciale della ricorrente ha avuto risultati economici positivi sino al 2008, consentendo la realizzazione di un rilevante avviamento commerciale e di una cospicua patrimonializzazione attraverso gli investimenti nelle strutture immobiliari acquisite. -le società affittuarie hanno inserito il segno distintivo _____ nella propria denominazione sociale proprio al fine di favorire la continuità dell'avviamento (mentre l'allora _____ - variava la propria denominazione in _____ prima e in _____, poi) tanto è vero che la _____ e la _____

hanno potuto sin da subito subentrare nell'attività della ricorrente senza soluzione di continuità (peraltro riscontrabile anche nei mezzi di stampa del tempo nei quali non si scorge alcun riferimento alle vicende societarie della concessionaria _____) conseguendo volumi di vendita costantemente crescenti...

La mancata rilevazione dell'avviamento goduto nel prezzo di cessione di azienda appare quindi irragionevole e dannosa nei confronti delle ragioni del ceto creditorio anche alla luce anche del fatto che tale voce, vista l'assenza di competitività nella stipula degli atti di affitto di azienda, non ha trovato rappresentazione nemmeno dieci anni fa nella determinazione della misura dei canoni..."

Al riguardo, in risposta alle predette osservazioni, nella relazione del 25.09.2023, il Commissario giudiziale ha evidenziato come "Sul punto si ritiene opportuno rinviare al capitolo della presente denominato "Valutazione della proposta concordataria" ed agli allegati 2 e 3, nel quale si dà atto della valutazione eseguita dal sottoscritto e **dalla quale emerge l'assenza di un Avviamento per alcuno dei due rami di azienda e tanto meno per quello svolto in via diretta**".

In precedenza, nella medesima relazione si legge chiaramente che "...Per eshaustività, va ancora qui evidenziato che la Società, pur stante l'esercizio anche in via indiretta dell'attività di impresa, ha ritenuto di valutare tutti i beni strumentali sulla base di una ipotetica loro cessione in via atomistica, senza procedere alla valutazione di un eventuale complesso aziendale e della verifica della sussistenza di un possibile valore della voce immateriale dell'avviamento.

Il sottoscritto Commissario ha quindi ritenuto opportuno procedere in ogni caso alla verifica dell'esistenza di un eventuale plusvalore dei rami di azienda concessi in affitto, nonché di quello il cui esercizio viene svolto in via diretta dalla debitrice ricorrente, nel caso in cui gli stessi potessero essere ceduti unitariamente.

Va qui evidenziato che, in particolare per quanto relativo al ramo di azienda inerente il commercio dei veicoli nuovi, lo stesso sconta la peculiarità della necessaria presenza di un contratto di



concessione, almeno sino alla prossima evoluzione dei rapporti di specie voluta dalla Comunità Europea, che, seppur non espressamente previsto, di fatto viene stipulato intuito personae.

Tale circostanza fa sì che, allo stato, non potendo avere certezza alcuna dell'eventuale trasferimento a terzi di detta concessione, ogni valutazione di tale ramo di azienda va eseguita prescindendo dalla presenza di tale contratto.

Per quanto invece relativo al ramo avente ad oggetto il commercio di veicoli usati, lo stesso non necessitando di alcuna particolare struttura di azienda e di particolari beni strumentali, sconta la circostanza dell'elemento soggettivo dell'imprenditore cui detto ramo dovrebbe essere affidato, con evidenti conseguenze sul lato delle sue valutazioni.

Il ramo di azienda invero svolto in via diretta, di fatto teso alla migliore realizzazione delle residue rimanenze allo stato in fase di restartup, non può essere oggetto di valutazione come compendio unitario ed in ogni caso stante la estremamente attuale ridotta attività non può certamente originare alcun tipo di extra valore (rectius extra profitto) tale da giustificare un avviamento.

Stante quanto sopra si è provveduto ad eseguire una verifica sulla possibile sussistenza di un valore di avviamento per i soli rami di azienda concessi in affitto, utilizzando il metodo cosiddetto "misto patrimoniale-reddituale", adottando, per le ragioni sopra esposte, quale misura della redditività i canoni attesi sino alla prossima scadenza contrattuale, e quale patrimonio quello desumibile dai valori di stima determinati in sede di C.T.U. disposta dalla procedura.

Sulla base delle suddette premesse, anche metodologiche, si è pertanto addivenuti ad accertare l'assenza di un avviamento (goodwill) per ambo i rami di azienda, i quali invero, stante i criteri ed i valori utilizzati, fanno emergere un potenziale disavviamento (badwill), rinviando per una analisi di dette risultanze ai prospetti sinottici di stima predisposti ed allegati in via sintetica. (All. 2 e 3).

Alla luce di quanto sopra, la scelta della debitrice ricorrente di assegnare ai valori di liquidazione quelli derivanti dalla loro cessione atomistica, e di non ipotizzare una loro vendita quale complesso organizzato di beni, risulta condivisibile tenuto conto che detta, per le risultanze ottenute e per le ragioni sopra esposte, risulterebbe quella più adeguata ove si dovesse accedere ad una Liquidazione giudiziale della Società". (cfr. pagine 119-121, tra l'altro, della relazione del 25.09.2023 del medesimo Commissario giudiziale).

La correttezza del c.d. metodo patrimoniale puro, con esclusione del valore avviamento, utilizzato dalla ricorrente è stata, dunque, più che esaustivamente riscontrata e verificata da parte del Commissario giudiziale già prima ed indipendentemente dalle osservazioni formulate dalla Agenzia delle Entrate le quali, pare invero, non tengano in minima considerazione le conclusioni motivate - supportate altresì dai risultati di calcolo di cui agli allegati 2 e 3 alla relazione suddetta- ai quali è



pervenuto il Commissario, che ha condiviso, conclusivamente, la scelta operata dalla ricorrente di escludere dall'attivo concordatario, il valore avviamento.

Ha aggiunto ancora il medesimo Commissario, in replica alle originarie osservazioni della opponente, che *“E' qui appena il caso di evidenziare che il potenziale avviamento delle società affittuarie non può certamente essere imputato alla concedente, risultando, nel caso di specie, un elemento immateriale proprio delle stesse che non verrebbe certamente trasferito alla Debitrice neppure in sede di recesso, risoluzione, conclusione dei contratti di affitto di azienda, all'esito dei quali quest'ultima avrebbe diritto a ricevere in restituzione un compendio aziendale in funzionamento il cui valore immateriale dell'avviamento non potrebbe che dipendere (pur sottacendo le complessità connesse, per il ramo di vendita di autovetture nuove, alla possibilità di risultare destinatari del contratto di concessione ora e agenzia poi) dal soggetto che pone in essere l'attività di organizzazione e coordinamento, circostanza questa non del tutto irrilevante, certamente nell'arco temporale nel quale solitamente le valutazioni di tale voce vengono svolte.*

Sulla congruità delle valutazioni poste in essere dal sottoscritto invero depongono sia la procedura competitiva espletata (che fissa con ragionevole certezza il parametro della redditività), che le stime dei compendi immobiliari e mobiliari (che parimenti fissano con ragionevole certezza i valori delle stesse). Per completezza di esposizione va evidenziato che le stime dell'Agenzia dei compendi immobiliari, pur non così distanti dai valori di “libero mercato” stimati sia dal CT. di parte che dal C.T.U., della procedura null'altro comportano che un maggior disavviamento”.

Pienamente condividendosi, anche sul punto, quanto evidenziato dal Commissario, si reputa come anche tale rilievo sia infondato.

Ed ancora, come sopra evidenziato, sostiene l'Agenzia delle Entrate come dagli atti di affitto si sarebbero ricavate risorse minime, insufficienti al ripianamento del passivo maturato in precedenza dalla ricorrente, nell'attuazione di una finalità diretta a ledere l'interesse del ceto creditorio, trovando espressa menzione nella medesima relazione del collegio sindacale al bilancio al 31.12.2012, evidenziando ancora il bilancio 2013 la vendita sottocosto delle auto in magazzino.

Tale condotta solleverebbe gravi dubbi sulla reale effettiva consistenza dell'attivo offerto alla procedura.

Evidenzia anche in proposito, convincentemente il Commissario giudiziale, come *“A suffragio di tal affermazione l'Agenzia riporta inoltre uno stralcio della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012, nella quale lo stesso riferisce di non essere “... in grado di esprimere una propria valutazione ...” sulle operazioni intervenute successivamente a detta data “... con parti correlate di cessione/acquisti di beni merce e successive compensazioni di partite ...”*



*Sul punto risulterebbe sufficiente rinviare a quanto dallo scrivente già esposto al capitolo “Utilità in caso di liquidazione giudiziale”, di cui alla presente ed alle precedenti già depositate. **Per completezza di esposizione si ritiene comunque utile ulteriormente evidenziare che tale asserito minor attivo della procedura in realtà minor attivo non può essere in alcun caso considerato tenuto conto che si riferisce ad operazioni che avrebbero al più potuto originare azioni revocatorie o risarcitorie ormai non più esperibili. Così come lo stralcio della Relazione del Collegio Sindacale alcun certezza può fornire sul punto essendosi limitato ad affermare di non essere in grado di esprimere una valutazione che differisce dall’ affermare che le valutazioni risultano errate. Da ultimo, a tutto voler considerare, va inoltre evidenziato che, come già esposto, la cessione delle rimanenze, per lo più rappresentate da autovetture usate, aveva generato negli ultimi esercizi di ordinaria attività dell’ impresa ingenti perdite, e che, pur volendo assumere i valori esposti, per macroclassi, dall’ Agenzia delle Entrate inerenti il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2013, la vendita “... sottocosto ...” delle auto in magazzino avrebbe comportato un “margine negativo” di circa il 6,5%, circostanza questa che risulterebbe compatibile con il minor valore delle rimanenze di usati e con la loro ordinaria rapida svalutazione. Ciò pur senza voler effettuare una analisi puntuale che in ogni caso fuoriesce dal perimetro della presente. Sul punto ancora inoltre è sufficiente rinviare a quanto già puntualmente riportato nel capitolo della presente inerente i cenni storici, nel quale si dà atto delle perdite che il settore dell’usato aveva iniziato a generare sin dall’ esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008.***

Ancora e da ultimo sul punto si ritiene opportuno ricordare che le valutazioni, di più ampio respiro già formulate dal sottoscritto in relazione alla prosecuzione dell’attività e dell’eventuale ritardato accesso ad una procedura concorsuale hanno portato a ritenere non peggiorative le cessioni operate dalla società in “ordinaria” attività rispetto a quelle che si sarebbero potute originare in sede esecutiva, anche collettiva..”

Recependosi, nuovamente, le considerazioni del Commissario, non si reputa necessario aggiungere alcunché sul punto.

7.2. Relativamente alla asserita irragionevole svalutazione, da parte della ricorrente, del valore dei beni mobili e degli immobili della ricorrente, deduce l’Agenzia delle Entrate come la proposta avanzata “*si fonda sul contenuto di due perizie del geometra che a ben vedere contengono una serie di valutazioni non oggettivamente riscontrabili*”. Da qui deriverebbe la sostanziale inattendibilità dei dati offerti nella proposta concordataria in danno del ceto creditorio, al quale sarebbero fornite informazioni non corrette e parziali relativamente alla ricostruzione dell’attivo e fuorvianti per esprimere un giudizio di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.



Si chiarisce allora, in premessa, come proprio per verificare la congruità dei valori riportati dalla ricorrente e, per quanto ne dica la opponente, la loro “oggettività”, il Tribunale abbia nominato un perito d’ufficio, nella persona dell’Ing. _____ “senza scomodare” le stime poste in essere dalla Direzione Provinciale di Perugia- Territorio, le quali- con il doveroso rispetto – costituiscono, ai fini procedurali, stime di parte al pari di quelle proposte dalla ricorrente.

Orbene, il medesimo perito d’Ufficio ha depositato la propria relazione in data 5.07.2023 con ulteriore integrazione in data 24.08.2023 in relazione ai beni mobili, non oggetto di alcuna considerazione e/o minima censura da parte della opponente.

Orbene, in relazione ai beni immobili – relativamente ai quali si imputa alla proponente una rilevante “sottostima”, a fronte di un valore proposto dalla Direzione Provinciale di _____ di circa 5.504.000,00 euro – si legge espressamente nella perizia d’Ufficio, che “...*Per la congruità dei valori espressi dalla valutazione del Geom. _____, lo scrivente ha esperito delle proprie indagini di mercato e determinato, in proprio, tutte le consistenze degli immobili oggetto del presente elaborato. Per la propria valutazione lo scrivente ha dato per assodate tutte le verifiche, anche urbanistiche, svolte dal Geom. _____ considerando quindi i fabbricati tutti conformi, da un punto di vista urbanistico e per le corti pertinenti le eventuali potenzialità edificatoria, quando presenti. Si procede di seguito ad esplicitare la metodologia estimativa adottata, descrivendone i criteri generali e precisando quelli specificatamente utilizzati per gli immobili sopra descritti.*

Il tecnico ha ritenuto di adottare, quale criterio quello "del più probabile valore di mercato" e quale procedimento, quello “sintetico comparativo”, procedendo alle necessarie misurazioni dei beni ed ai successivi conteggi estimativi.

Per individuare l’attuale valore di mercato degli immobili, il tecnico ha effettuato una approfondita ricerca di atti di compravendita comparabili, cioè di atti di compravendita stipulati in epoca prossima a quella della stima (max 36 mesi antecedenti), per beni immobili simili, per caratteristiche, a quelli oggetto di valutazione. Il tecnico ha inoltre consultato le principali borse e listini immobiliari della Provincia di _____ ed esperito indagini presso operatori del settore del mercato immobiliare, per conoscere i prezzi richiesti dai venditori (_____).

In particolare, si precisa, in merito alla ricerca di atti comparabili, che lo scrivente, in prima istanza, ha privilegiato la ricerca di atti riferiti alle medesime categorie catastali dei beni oggetto di valutazione (D/7-D/8-A/2), perfezionati nei 36 mesi antecedenti la data attuale, con ubicazione limitrofa a quella dei beni da stimare. In prima istanza si sono concentrate le ricerche sullo stesso foglio di mappa ove sono censiti gli immobili da stimare e, successivamente, su quelli limitrofi, al fine di circoscrivere l’area oggetto di indagine.



Non sempre è stato possibile rinvenire atti di compravendita comparabili. Si procede di seguito ad illustrare i risultati di tali indagini, per ciascun immobile oggetto di valutazione, con esposizione della propria valutazione...”

Ciò ricostruito, si evidenzia come, in relazione all'Appartamento di _____, il medesimo perito d'Ufficio concluda osservando come “...Il valore unitario utilizzato dal Geom. _____, per la propria stima, è da ritenere quindi congruo visto che la differenza tra questo ed il valore medio sopra ottenuto, è pari ad € 327,73 che è a sua volta del tutto congruo ad un costo unitario necessario per rendere l'appartamento abitabile attraverso la realizzazione di finiture con un grado ordinario. Lo scrivente concorda quindi con la valutazione unitaria fatta dal Geom. _____ sia per l'appartamento abitabile (€/m² 950,00), sia per la porzione con altezza utile di m. 2 (€/m² 475,00). La valutazione complessiva dello scrivente, per l'appartamento di _____, è quindi pari ad € 190.475,00...””.

In relazione al “Compendio di _____ è ubicato in _____ di fronte alla rotatoria _____ e fa parte di un complesso di concessionarie dei marchi _____ che ha accesso direttamente da via _____”, il perito evidenzia ancora che “...Alla luce di quanto sopra riportato lo scrivente non ritiene congrua la valutazione effettuata dal Geom. _____ per tale immobile del cespite di _____ in quanto i comparabili rinvenuti dallo scrivente sono oggettivamente indicatori dell'andamento del mercato dei fabbricati produttivi per i seguenti motivi: • tutti gli immobili oggetto dei comparabili sono ubicati all'interno del medesimo foglio di mappa di quello oggetto di stima, ed addirittura, uno di questi è confinante; • la maggior parte degli atti sono stati perfezionati in un arco temporale di 24 mesi, ad eccezione di uno che risale all'anno 2019 e che comunque rientra in un andamento del mercato immobiliare decisamente omogeneo; • il rinvenimento di soli 4 atti comparabili su 242 formalità ispezionate rende l'idea della difficoltà che sta attraversando il mercato immobiliare dei fabbricati produttivi, manifestando il ridotto numero di trasferimenti di proprietà perfezionati che influiscono ovviamente anche sul livello dei prezzi unitari. Inoltre il Geom. _____, per la propria comparazione propedeutica alla stima, ha utilizzato il valore unitario massimo della categoria “laboratori” del listino dell'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Tale categoria non corrisponde a quella effettiva del capannone da stimare. Questo infatti è catastalmente indicato con la categoria D7 (immobili per attività industriali) e non con quella dei laboratori (C3). Si ritiene quindi che il più probabile valore di mercato del fabbricato oggetto di stima sia di €/m² 500,00. Anche per quanto concerne la valorizzazione della corte, facente parte del compendio di Perugia, il valore di €/m² 100,00 utilizzato dal Geom. _____ appare non congruo del reale andamento di mercato, in riferimento alle caratteristiche del lotto. Sulla base di quanto riferito dal Geom. _____, il lotto in oggetto risulta classificato dal vigente



P.R.G. Operativo del Comune di _____ come "D2", con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq..La valutazione complessiva dello scrivente, per il cespite di _____ è quindi pari ad € 449.345,00. Per ulteriore dettaglio in merito alla sopra riportata valutazione si veda tabella determinazione consistenze e stima (allegato n. 10)".

Relativamente ancora al " _____ " si legge nella medesima perizia come la valutazione svolta dal geom. _____ "...in termini di valori unitari utilizzati, può essere considerata congrua sia per gli spazi espositivi e gli uffici, per i quali è stato utilizzato il valore unitario più elevato (visto il grado di finiture che li contraddistinguono), sia per gli altri spazi accessori quali officine, locali tecnici, ecc., per i quali, il valore unitario utilizzato per i locali espositivi ed uffici, è stato proporzionalmente ridotto. Ad ulteriore riprova della congruità della valutazione del Geom. _____, si vedano anche i dati dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, vigente alla data di redazione del presente elaborato (2° trimestre del 2022), consultato dallo scrivente, come sotto riportati: Provincia: _____ Comune: _____ Fascia/zona: Periferia/ _____ Codice di zona: El Microzona catastale n.: 2 Tipologia prevalente: Abitazioni civili Destinazione: Produttiva Capannoni ind. Valore min. € 300,00 Valore max € 600,00 Capannoni rtip.. Valore min. € 300,00 Valore max € 600,00 Laboratori Valore min. € 400,00 Valore max € 700,00 I valori riportati sono sostanzialmente concordanti con quelli del listino utilizzato dal Geom. _____, eccezion fatta per un lieve incremento del valore minimo dei laboratori che da €/mq. 350,00 passa ad €/mq. 400,00. Per quanto riguarda la valutazione della corte, anche in questo caso il valore unitario utilizzato è da considerare congruo visti gli investimenti fissi, anche per destinazione, che insistono su detta corte e vista l'appurata, da parte del Geom. _____, potenzialità edificatoria ancora da utilizzare. Il valore complessivo del compendio scaturito dal prodotto tra i valori unitari ritenuti congrui e le consistenze desunte dallo scrivente, è quindi pari a complessivi € 2.248.276,00. Per ulteriore dettaglio in merito alla sopra riportata valutazione si veda tabella determinazione consistenze e stima (allegato n. 11).

* * * * *

Riepilogo dei valori: Concessionaria _____ € 1.239.128,00; Appartamento _____ € 190.475,00; Compendio di _____ € 449.345,00; Compendio di _____ € 2.448.276,00: TOTALE IMMOBILI € 4.327.224,00.

Quella sopra riportata è una stima del più probabile valore di mercato dei beni immobili, nella ipotesi in cui la vendita avvenga con contratto privato tra due soggetti, in condizioni di libero mercato.

Si concorda con il geom. _____, per le motivazioni dallo stesso elencate nel proprio elaborato, che nella ipotesi di vendita forzata dei beni immobili, il valore di questi debba tenere conto di un abbattimento percentuale. Si ritiene quindi congruo il deprezzamento percentuale applicato dal Geom. _____ pari al -40% rispetto al valore del più probabile valore di mercato.



Applicando tale decurtazione si ha: Concessionaria € 1.239.128,00 x -40% = € 743.476,80
Appartamento € 190.475,00 x -40% = € 114.285,00 Compendio di € 449.345,00 x -
40% = € 269.607,00 Compendio di € 2.448.276,00 x -40% = € 1.468.965,60 TOTALE
IMMOBILI € 2.596.334,40”.

Non pare, dunque, doversi aggiungere null’altro in relazione alla doglianza sollevata, avendo il perito d’ufficio, di fatto e salvo che per il Compendio di confermato non solo la correttezza dei criteri di stima seguiti dal perito di parte, ma anche la sostanziale congruità delle valutazioni operate, sottolineando ancora il Commissario giudiziale, ad ulteriore conferma della infondatezza della doglianza che “... **si ritiene, sempre per completezza di esposizione, opportuno evidenziare che la differenza tra la stima cui è giunta l’Agenzia e quella proposta dalla Società risulta essere di circa il 12%.**

Ancora, sul punto, va evidenziato che la valutazione effettuata dal C.T.U. della procedura pone il valore di mercato ancora al disotto di quello proposto dalla Società, circostanza questa che unita all’esito della procedura competitiva risulterebbe, a parere del sottoscritto, fugare ogni dubbio in merito alla irragionevolezza del valore dei beni in questione..”.

7.2.1. Sotto altro e concorrente profilo, l’Agenzia delle Entrate deduce, a pag. 34 della memoria di opposizione, che “Il valore contabile dei ricambi di € 772.690,00 viene dapprima ridotto a € 451.891,94 sulla base di generiche considerazioni sulla obsolescenza delle minuterie che costituirebbero gran parte del magazzino, per poi essere ulteriormente ridotto a € 158.162,14 (svalutazione del 65%) sulla base del raffronto fra i ricambi originali con il prezzo dei ricambi equivalenti, non originali, reperibili online. Trattasi tuttavia, a parere dello scrivente, di conclusioni non apprezzabili in quanto basate sul raffronto di due grandezze non omogenee (ricambi originali e non originali): i ricambi non originali o “equivalenti” hanno per definizione un valore considerevolmente inferiore in quanto trattasti di pezzi adattabili, che non hanno la stessa qualità e perfetta compatibilità degli originali. Vi è altresì da considerare che si fa riferimento a componenti relativi a veicoli premium, per i quali è pacifica la maggiore appetibilità dei ricambi originali rispetto ai pezzi non ufficiali. Tra l’altro, il fatto che sia stato possibile reperire online la stessa tipologia di ricambi “non originali” dimostra l’assenza di obsolescenza degli stessi utilizzata per giustificare il primo abbattimento. Il valore dei ricambi, così svalutato, viene ulteriormente ridotto a € 79.081,07 (ovvero del 50%) sulla base di presunti e non documentati costi di stoccaggio e di gestione dei quali dovrebbe farsi carico un possibile acquirente. Tali considerazioni, tra l’altro, risultano perlomeno irragionevoli se si considera che la ricorrente ha invocato il concordato anche in continuità aziendale diretta, specificando che la vendita dei ricambi ne costituirebbe l’attività principale”.



Anche sul punto si censurano i criteri seguiti nella perizia di parte del geom. per la valutazione contabile di una posta dell'attivo concordatario, criteri sottoposti a verifica, giova ripeterlo, da questo Tribunale mediante la perizia dell'Ing.

Quest'ultimo evidenzia che “per la valutazione del magazzino dei pezzi di ricambio si è applicato il metodo del “costo storico di acquisto” al quale è stato applicato un coefficiente di deprezzamento. Trattasi di pezzi di ricambio per modelli di auto oggi non più in commercio ed eventualmente richiesti da sporadici possessori di tali vetture piuttosto datate e che, di fatto, non rappresentano vetture d'epoca “storiche”. Ovviamente già la natura stessa dei ricambi restringe il campo della loro commerciabilità al solo marchio ”

In più, come detto, gli stessi afferiscono a modelli di vetture ma non storiche d'epoca e quindi di scarso pregio commerciale.

A riprova di quanto sopra la maggior parte di detti ricambi sono custoditi presso un magazzino posto in e sono stati riposti all'interno di cestoni in metallo, accatastati gli uni sugli altri.

Da detta forma di immagazzinamento si deduce che detti ricambi non fossero abitualmente richiesti e quindi utilizzati.

Una ulteriore conferma della scarsa, se non nulla, commerciabilità dei pezzi di ricambio è data dal fatto che tra tutti i pezzi riportati nell'elenco allegato al contratto di affitto dell'anno 2013 ed oggetto di inventariazione da parte dello scrivente (n. 365 articoli), solamente n. 36 oggetti di alcuni articoli sono stati venduti nell'arco di oltre 10 anni, per una percentuale pari al 9,86%.

.... Vista la natura e le attuali estreme difficoltà di collocazione nel mercato, il tecnico ha applicato una percentuale di deprezzamento dal costo storico di acquisto fornito dalla ditta concordataria. Si precisa che per la valutazione di tutti i beni mobili si è tenuto in debita considerazione il contratto di affitto di ramo di azienda attualmente in essere per i medesimi. Anche per la valutazione dei beni mobili si procederà ad una duplice ipotesi nel caso in cui la vendita avvenga con contratto privato tra due soggetti, in condizioni di libero mercato ovvero nel caso di vendita forzata giudiziaria alla quale consegue una smobilitazione dei beni mobili in stock...”: il perito d'Ufficio ha, dunque ed innanzitutto, concordato con il perito di parte nell'operare un duplice abbattimento dei prezzi dei ricambi, del tutto irrilevante essendo, al riguardo, la circostanza dedotta dalla opponente ed, a suo dire, contrastante con l'obsolescenza dei beni (?) relativa alla possibilità di reperire detti pezzi attraverso il commercio on line.

Sulla base dei criteri sopra esposti, il medesimo perito d'Ufficio ha proceduto alla richiesta valutazione addivenendo ai seguenti valori : • Beni mobili sede di € 2.185,00 • Beni mobili



sede di € 5.515,00 • Beni mobili sede di € 14.170,00 • Magazzino ricambi € 38.962,66.

Totale € 60.832,66.

Il valore dei ricambi è stato poi ulteriormente ridotto del 50% dal medesimo perito d'Ufficio, evidenziando nello specifico come *“Nel caso di vendita giudiziaria si deve tenere in debita considerazione alcuni aspetti che possono influenzare il valore dei beni mobili. In particolare nel caso di vendita giudiziaria i seguenti fattori ne influenzano la valorizzazione: – tempi di pubblicizzazione dei vari tentativi di aste pubbliche che possono comportare un progressivo deprezzamento per vetustà e/o obsolescenza; – gli esiti negativi per le aste deserte impongono, al fine di favorire la smobilitazione degli stock, ribassi del valore di base d'asta piuttosto consistenti; – le procedure per partecipare all'asta e per regolarizzare l'eventuale saldo prezzo, per gli aggiudicatari provvisori, sono piuttosto rigide; – tempi piuttosto lunghi intercorrenti tra la partecipazione all'asta e quindi all'aggiudicazione provvisoria, fino all'assegnazione definitiva degli stessi; – per molte attrezzature ed impianti che necessitano di smontaggio si dovranno sostenere costi di rimontaggio e trasporto da parte di ditte specializzate, spesso non facilmente rintracciabili e disponibili; – la natura delle aste giudiziarie non prevede garanzie per malfunzionamenti e/o vizi e difetti. Sulla base di tutto quanto sopra riportato si propone di seguito la valutazione delle diverse categorie di beni mobili a seguito dell'applicazione del deprezzamento conseguente alla vendita forzata dei medesimi: • Beni mobili sede di € 2.185,00 x -30% = € 1.529,50 • Beni mobili sede di € 5.515,00 x -30% = € 3.860,50 • Beni mobili sede di € 14.170,00 x -30% = € 9.919,00 • **Magazzino ricambi € 38.962,66 x -50% = € 19.481,33** Totale € 34.790,33”*: ne deriva come il perito d'ufficio abbia concretamente ridotto il valore del magazzino rispetto a quanto indicato dalla ricorrente nella misura pari ad euro 79.081,07 a definitiva riprova della assenza di una sottostima anche di tale voce dell'attivo patrimoniale della ricorrente.

Dirimenti, inoltre, in senso ostativo alla fondatezza delle deduzioni di parte opponente, si rivelano le considerazioni del Commissario giudiziale trasfuse nella relazione del 25.09.2023, nella quale, sul punto, si legge che *“...Sempre per completezza di esposizione l'Agenzia ritiene che parimenti irragionevole risulterebbe essere la valutazione delle rimanenze di “ricambi originali”, affermando ancora che tali valutazioni risulterebbero “... perlomeno irragionevoli se si considera che la ricorrente ha invocato il concordato anche in continuità diretta, specificando che la vendita di ricambi ne costituirebbe l'attività principale ...”*

Sul punto risulta opportuno evidenziare che l'attività di compravendita di ricambi è basata per la quasi totalità su acquisti e vendita di ricambi di nuovo acquisto, e che quelli in magazzino, riguardando veicoli aventi quanto meno 10 anni di anzianità, risultando le rimanenze quelle presenti



almeno al 31 Dicembre 2013, se non di anni prima, hanno un time to market, quanto meno, estremamente dilatato nel tempo, con risultati definitivamente incerti”.

Anche al riguardo, non pare vi sia altro da aggiungere a confutazione dei rilievi sollevati.

7.3. Deduce ancora l’Agenzia delle Entrate, a pag. 37 della propria memoria, in relazione alla astratta violazione dell’art. 2467 c.c., come *“Al fine di valutare la veridicità dell’attivo offerto alla massa dei creditori occorre sottolineare che, malgrado la situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario della ricorrente, i bilanci evidenziano la restituzione parziale dei finanziamenti eseguiti da i soci e del prestito obbligazionario sottoscritto dagli stessi nel 2009, proprio nel corso delle annualità maggiormente interessate dalla crisi, poi sfociata nella messa in liquidazione e nella formulazione della prima richiesta concordataria. In particolare, vi è stata la restituzione dei finanziamenti dei soci per € 58.908,00 nel 2013 e del prestito obbligazionario per € 407.000,00, di cui € 60.000,00 nel 2010, € 61.000,00 nel 2011, € 126.000,00 nel 2012 ed € 160.000,00 nel 2013. Il tutto in violazione dell’art 2467 c.c., in forza del quale era, quindi, legittimo ipotizzare l’esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità verso gli amministratori ed i soci. Né nella proposta né nella relazione del C.G., però, è data alcuna spiegazione sul perché non sia stata promossa alcuna azione nei confronti dei responsabili”.*

Contrariamente agli assunti della opponente nella relazione del Commissario giudiziale depositata, da ultimo, in data 25.09.2023 – unica rilevante in questa sede – si approfondisce specificamente anche questo punto, riservando nel prosieguo un maggiore approfondimento, sottolineandosi come, in ragione della risalenza dei fatti posti in essere *“...i termini per l’esercizio delle azioni tese ad ottenere una eventuale qualsiasi utilità risultano per la quasi totalità ampiamente decorsi. Ciò ad eccezione di quelle che potrebbero aver originato eventuali responsabilità penali i cui termini per il relativo l’esercizio interesserebbero eventualmente esclusivamente parte o tutto l’anno 2012, tale ultimo caso in ipotesi di accesso alla tesi del decorso del termine alla data di cessazione, e l’anno 2013 sino alla data di cessazione dalla carica..”.*

7.4. In relazione alla mancata rilevazione della indennità prevista ex art. 2561 e 2562 c.c., l’Agenzia delle Entrate deduce come non sia stata assunta come attivo della procedura concordataria l’*“... indennità prevista ex artt. 2561 e 2562 c.c. ...”* evidenziando che *“... l’acquisizione ad opera di
dell’intera partecipazione in ... oltre a determinare la cessazione degli affitti di azienda, comporterà quindi in favore della ricorrente il diritto a ricevere dalle affittuarie la regolazione in denaro della perdita di valore dei beni concessi in affitto ...”* e che *“... Per avere una idea delle grandezze in esame basti pensare che il fondo stanziato al riguardo da , nel bilancio 2021 ... ammonta ad € 2.262.489,00 ...”*



Anche sul punto, si condividono pienamente le considerazioni del Commissario giudiziale offerte in risposta ai rilievi formulati e trasfuse nella relazione del 25.09.2023.

Evidenza, al riguardo, il medesimo Commissario che “...*Pur senza voler considerare che nel momento in cui si addivenisse all’omologa del concordato ed all’acquisizione da parte della*

della totalità delle quote rappresentative del capitale sociale della Debitrice, al più si potrebbe addivenire alla concordata cessazione del solo contratto di affitto di ramo di azienda stipulato nei confronti della prima (ricordando che i contratti non prevedono possibilità di recesso, né facoltà di risoluzione, in capo ad alcuna delle parti), si dovrebbe ritenere che l’indennità cui sembrerebbe far riferimento l’Agenzia risulti essere quella delle differenze inventariali di cui all’ultimo comma del citato art. 2561 c.c.

Se così è, non ravvisando il sottoscritto alcun differente indennizzo che potrebbe spettare alla concedente, lo stesso, allo stato, non solo non è con certezza determinabile, ma in realtà ed ai fini della presente, è stato già assunto dal sottoscritto in sede di inventariazione dei beni.

Ed infatti nell’esecuzione dell’inventario del patrimonio del debitore, essendo stato accertato il mancato rinvenimento di alcuni dei beni facenti parti le aziende concesse in affitto, si è conseguentemente provveduto ad effettuare la rispettiva valutazione “... sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.” assumendo come detta data quella dell’inventario, pur non potendo essere detta quella cui fare riferimento stante le pattuizioni contrattuali attualmente vigenti, ma con vantaggio per la procedura.

Ciò senza sottacere che, in realtà, alla data di cessazione dei contratti, gli affittuari potrebbero restituire esattamente i beni consegnati, così venendo a cessare ogni e qualsiasi diritto indennitario in capo al concedente.

Da ultimo, non si comprende quale rilevanza possa avere “... il fondo stanziato al riguardo da , ...” tenuto conto che lo stesso, ove in sede di cessazione di contratto, non dovesse essere utilizzato, costituirà materia imponibile a carico della affittuaria con imposte da corrispondere all’Erario...”

Quanto sottolineato dal Commissario, con particolare riferimento all’avvenuta valutazione dei beni oggetto di affitto di azienda “sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto”, assumendo come data quella dell’inventario, di fatto supera ogni questione sollevata in proposito, essendovi stata, già concretamente ed a prescindere dalla divisibilità o meno dei rilievi dell’Agenzia delle Entrate, applicazione dell’art. 2561 c.c. a vantaggio del ceto creditorio.

Al tempo stesso, convincono le considerazioni svolte dal medesimo Commissario relativamente alla mancata certezza della spettanza del relativo indennizzo al momento della cessazione dei contratti.



Anche tale osservazione si rivela, di conseguenza, idonea a condurre ad un giudizio di inattendibilità della valutazione delle poste dell'attivo operata dalla ricorrente a danno del ceto creditorio.

7.5. Venendo, infine, all'ultima delle doglianze sollevate, con riferimento alla generica valutazione del confronto con l'alternativa liquidatoria, deduce l'Agenzia delle Entrate a pag. 41 della memoria difensiva che *“Il generico riferimento del C.G. alla aleatorietà delle azioni e al loro prevedibile protrarsi nel tempo non forniscono alcun elemento di comparazione della convenienza della procedura di concordato preventivo rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Tale carenza informativa della proposta concordataria, malgrado l'art. 86 c. 1 lett.) h ne prescriva l'esplicitazione nel piano, non è stata in alcun modo rilevata dal C.G., che ha anzi ritenuto preferibile subordinare il diritto del ceto creditorio ad una completa informazione sulle utilità ricavabili alla rapida ripartizione della finanza esterna offerta da _____ senza considerare, tra l'altro, che nel frattempo la continuità dell'attività di _____ sarebbe comunque garantita dall'affitto di ramo di azienda in essere. Come desumibile anche dalla stessa relazione del C.G. nella vicenda societaria della _____ è chiaramente ravvisabile l'inerzia dell'organo amministrativo nel far fronte al dissesto finanziario della società.

Appariva quindi ragionevole che in questa sede venisse offerto al ceto creditorio un rendiconto esauriente delle partite svalutate.

Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla presenza di pagamenti eseguiti in via preferenziale in danno dei creditori privilegiati (in particolare Erario ed Inps).

Come rilevato nella stessa relazione, il bilancio per l'anno 2013 evidenzia la variazione in diminuzione della voce “debiti verso fornitori” rispetto al 2012 per circa € 11.500.000,00.

Anche in questo caso, date le risibili percentuali di soddisfo offerto alla maggioranza dei creditori, appare doveroso un esame analitico delle operazioni contabili eseguite dalla società e, se del caso, l'illustrazione della reale possibilità delle azioni risarcitorie e revocatorie concretamente esperibili. In tal senso, la circostanza che il tempo necessario allo svolgimento delle azioni giudiziarie potrebbe arrecare un pregiudizio all'interesse del terzo _____ di vedere rapidamente eseguita la propria offerta a titolo di finanza esterna non ha maggior pregio rispetto alle ragioni dei creditori che, da circa 10 anni, subiscono le conseguenze dell'inoperosità dell'organo amministrativo, nelle sue varie composizioni e successioni...”

Reputa il Tribunale, contrariamente agli assunti della Agenzia delle Entrate, come il Commissario giudiziale abbia esaustivamente approfondito i profili relativi alla esperibilità di possibili azioni risarcitorie, di responsabilità e/o recuperatorie nei confronti degli amministratori, sottolineando il medesimo in premessa come *“ nel caso di specie, va preliminarmente evidenziato che ogni valutazione inerente le azioni eventualmente esperibili, sconta la variabile tempo più che in altre*



circostanze. Ed infatti, come già sopra più volte ribadito, il ricorso alla procedura di Concordato di cui alla presente, giunge dopo oltre 9 anni successivi alla data di deposito della prima proposta concordataria formulata dalla Società, e dalla sostanziale cessazione dell'esercizio di impresa in via diretta conseguente alla concessione in affitto dei rami di azienda di cui la in Liquidazione risultava titolare.

Ancora, in particolare, va rilevato che pari periodo risulta decorso dalla cessazione degli amministratori in carica sino a detta cessazione dell'esercizio diretto dell'attività di impresa e nomina del Liquidatore volontario.

Tale circostanza, all'evidenza, incide in via sostanziale su qualsiasi delle valutazioni che debbono essere condotte ai fini che qui interessano.

Ed, infatti, per quanto relativo agli atti ed alle eventuali responsabilità da far valere nei confronti degli amministratori in carica sino allo scioglimento e messa in liquidazione della Società, i termini per l'esercizio delle azioni tese ad ottenere una eventuale qualsiasi utilità risultano per la quasi totalità ampiamente decorsi. Ciò, ad eccezione, di quelle che potrebbero aver originato eventuali responsabilità penali i cui termini per il relativo l'esercizio interesserebbero eventualmente esclusivamente parte o tutto l'anno 2012, tale ultimo caso in ipotesi di accesso alla tesi del decorso del termine alla data di cessazione, e l'anno 2013 sino alla data di cessazione dalla carica..”:

contrariamente agli assunti di parte (pag. 42 della memoria), il Commissario giudiziale non ha fatto generico riferimento “al tempo necessario allo svolgimento delle azioni giudiziarie” raffrontandolo in termini comparativi con la più sollecita acquisizione delle risorse messe a disposizione dal terzo finanziatore, ma ha diversamente sottolineato, in premessa, come la variabile del tempo sia riferita, piuttosto, alla evidente ed oggettiva risalenza dei fatti astrattamente illeciti posti in essere dagli amministratori, tutti inevitabilmente prescritti, quantomeno sino all'anno 2012.

Muovendo, dunque, da tali premesse, nella sua relazione ex art. 107 CCII, evidenziando come “l'esame degli atti e dei fatti così come allo stato ricostruiti, potrebbe fare emergere esclusivamente responsabilità inerenti l'eventuale ritardata declaratoria di fallimento, ovvero pagamenti preferenziali – quelli appunto dedotti dalla opponente.

Per quanto relativo alla prima delle eventuali responsabilità, la stessa va esaminata alla luce degli atti posti in essere dall' Organo amministrativo al più, per le circostanze sopra evidenziate, per l'esercizio 2012 e la frazione di esercizio 2013. In tale periodo, l'Organo amministrativo pur avendo preso atto, almeno nel corso del 2012, anche e se non altro per le plurime sollecitazioni pervenute dal Collegio Sindacale, della ormai irreversibilità della crisi, poi consacratasi con l'integrale perdita del patrimonio netto alla data del 31 Dicembre 2012, e pur avendo tentato di reperire potenziali



soggetti interessati a dotare la Società dei necessari mezzi propri, ha proseguito l'“ordinario” esercizio dell'attività di impresa.

Tale circostanza va tuttavia valutata, a parere del sottoscritto, anche alla luce della preservazione dell'organismo produttivo e di un suo residuo valore, anche ai fini concorsuali, nonché della migliore liquidazione di parte, anche sostanziale, del patrimonio sociale potenzialmente oggetto di rapido ed incontrollabile svilimento, costituito dalle rimanenze di magazzino.

Va infatti qui evidenziato che una istantanea cessazione dell'attività, ovvero l'improvviso accesso ad una procedura concorsuale, avrebbe certamente svilito oltre ogni aspettativa una, all'epoca, rilevante voce dell'attivo patrimoniale potenzialmente anche oltre i valori delle perdite registrate dalla esercitata prosecuzione dell'attività.

Va qui infatti evidenziato che una “ordinata” liquidazione delle rimanenze esistenti alla data del 1 Gennaio 2013, ha consentito il loro realizzo “gestito”, che seppur non consentendo la copertura dei costi di gestione, alla data di scioglimento, almeno stante a quanto rappresentato nei bilanci di esercizio, sembrerebbe aver originato flussi finanziari non così lontani dal loro valore contabile, arginando così perdite probabilmente superiori in caso di loro liquidazione forzata.

L'eventuale ritardato accesso ad una procedura concorsuale, nel caso di specie, pur avendo originato perdite economiche sostanziali, non sembrerebbe aver originato perdite patrimoniali ovvero incremento dell'indebitamento che invero tra il 1 Gennaio 2012 e la data di scioglimento e messa in liquidazione della società risulta essersi decrementato”;

risulta, dunque, concretamente approfondita la possibile utile esperibilità della prima delle azioni astrattamente promuovibili nei confronti degli amministratori, giungendo il Commissario giudiziale alla conclusione negativa in ragione dell'apparente assenza di perdite patrimoniali in correlazione con l'eventuale ritardato accesso ad una procedura concorsuale.

Relativamente ancora alla possibile esecuzione di pagamenti preferenziali, “...eventualmente effettuati nel periodo che va dal 1 Gennaio 2013 alla data di scioglimento della società..” evidenzia il Commissario, come “...almeno da quanto emerge dalla documentazioni di cui allo stato si dispone, in tale periodo si è assistiti ad una non irrilevante riduzione dell'indebitamento maturato nei confronti dei fornitori, mentre sembrerebbe essersi registrato un incremento, seppur decisamente inferiore dei debiti tributari e previdenziali. Tale circostanza potrebbe far ipotizzare l'esecuzione di pagamenti preferenziali nei confronti di crediti poziori rispetto alla residua massa creditrice.

Nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza necessiterebbe ulteriori verifiche, esperibili esclusivamente in eventuale sede di Liquidazione giudiziale, tenuto conto che, stante l'“ordinario” esercizio dell'attività di impresa, detti pagamenti potrebbero essere stati eseguiti nei termini d'uso, ovvero strumentali all'accesso ad una delle procedure di risoluzione della crisi.



Risulterebbe, inoltre, necessario accertare la conoscenza dello stato di “crisi” (nell’accezione a tale termine assegnata ante riforma) da parte del percettore.

Stante quanto sopra, pertanto, risulterebbe necessario preliminarmente accertare la effettiva sussistenza di pagamenti preferenziali rientranti nel decennio antecedente la data di deposito del ricorso per l’ ammissione alla procedura di Concordato preventivo oggetto della presente, per poi esperire eventuale azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativo e di controllo, ovvero risarcitoria anche nei confronti di terzi cui lo stato della società poteva risultare noto.

Tali azioni, esperibili per il potenziale massimo danno riscontrabile ove tutti i pagamenti effettuati integrassero i requisiti della preferenzialità, di circa Euro 11.500.000,00, dovrebbero poi in ogni caso scontare l’alea delle eventuali azioni proponibili e la loro effettiva esperibilità, il tempo necessario per addivenire ad una loro soluzione, e non da ultima, la possibilità di una effettiva recuperabilità.

Tali circostanze, in ogni caso, andrebbero altresì parametrize alla eventuale perdita della finanza esterna messa a disposizione dal terzo nella proposta concordataria di cui alla presente, la quale, al netto dell’eventuale valore recuperabile in sede di Liquidazione così come ad oggi stimato, porterebbe alla perdita certa di circa 3.000.000,00 di Euro di risorse liquide e, pertanto, non soggette ad alcuna alea, ed ai tempi di esecuzione della richiesta procedura a fronte di quelli necessari alla eventuale Liquidazione giudiziale...”: anche in relazione, pertanto, alla possibile utile esperibilità dell’azione risarcitoria derivante dalla astratta esecuzione di pagamenti preferenziali, appare sicuramente approfondito il vaglio operato da parte del Commissario ed il confronto con l’alternativa liquidatoria e più che motivate le conclusioni alle quali perviene il medesimo in termini di minore vantaggiosità derivanti dalla seconda per il ceto creditorio.

7.6. Avuto, ancora, specifico riguardo alla memoria depositata da INPS in data 1.12.2023, ribadendosi come la medesima appaia, invero, quasi interamente sovrapponibile nel suo contenuto, a quella depositata nell’interesse della Agenzia delle Entrate, vanno riassunte, per comodità espositiva, le relative censure:

- 1) asserita assenza dei requisiti per configurare la proposta di concordato in continuità;
- 2) asserita insussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, CCII per addivenire alla c.d. ristrutturazione trasversale, avuto riguardo al percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Bergamo;
- 3) non corretta formazione delle classi, avuto in particolare riguardo alle classi 9 ed 11;
- 4) inapplicabilità del meccanismo del *cram down* fiscale alla presente procedura concordataria, ove qualificata in termini di concordato in continuità aziendale;



Circa, infine, l'asserita mancata compiuta valutazione del raffronto con l'alternativa liquidatoria, prendendosi atto della giurisprudenza di merito e di Legittimità già citata ampiamente dall'Avvocatura e richiamata dall'INPS alle pagine 20 e 21 della memoria, si reputa sufficiente richiamare le considerazioni già svolte in relazione al punto precedente, reputandosi come il Commissario giudiziale abbia più che approfondito le sue conclusioni, niente affatto generiche.

7.7. Lette, infine, le memorie depositate dagli stessi Enti in replica alla memoria della ricorrente, depositata quest'ultima in data 11.12.2023 e le seconde in data 28.12.2023, si reputa come le medesime nulla aggiungano alle osservazioni già formulate, non essendovi ulteriore luogo a provvedere.

8. Si ritengono, dunque ed in definitiva sussistenti i presupposti per procedere alla omologa della proposta di concordato avanzata dalla ricorrente.

Quanto alla fase esecutiva del concordato ed ai pertinenti soddisfi, la stessa sarà vigilata dal Commissario giudiziale, dandosi atto della assenza di attività liquidatoria da compiere (escludendosi, per ciò solo, la problematica relativa alla necessità o meno di nominare un liquidatore) ed alla considerazione per la quale la proposta concordataria prevede il soddisfacimento del ceto creditorio nel termine ultimo di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

Le prescrizioni attuative che seguono in dispositivo, pertanto, dovranno essere chiaramente rimodulate in ragione della tempistica assolutamente ridotta prevista per la integrale esecuzione del concordato.

Per la fase esecutiva relativamente all'esercizio in continuità, occorre considerare che per effetto dell'omologa la società ricorrente riacquista la possibilità di gestire l'azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario, mentre gli effetti nei confronti dei creditori (anteriori al deposito della domanda) sono invece disciplinati dall'art. 117 CCII.

La società dovrà attenersi alle prescrizioni del Tribunale indicate in dispositivo, con la precisazione che le somme provenienti dalla finanza esterna e dalle disponibilità liquide esistenti, tutte previste dalla proposta e dal piano concordatari, siano versate nel conto della procedura, per poter poi effettuare i pagamenti a beneficio dei creditori, come disciplinato in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 48 co. 5, 112 e 113 co. 1 CCII,

OMOLOGA

il concordato preventivo presentato da

in liquidazione., con sede in

(P.IVA:

), in persona del suo legale rappresentante pro

tempore RAG.



RISERVA

al Giudice Delegato la nomina del Comitato creditori, previa proposta del Commissario giudiziale, Dott. _____, da eseguire nel termine massimo di giorni 20 dalla comunicazione al medesimo della presente sentenza;

DISPONE

che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario giudiziale;
- trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto (e con identica cadenza trimestrale nel caso di prosecuzione della procedura oltre detto termine), il legale rappresentate della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo sottoscritta con firma digitale. Detto rapporto andrà trasmesso al Commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto con il parere o le osservazioni del C.d.c. e del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e/o pareri del C.G. e del c.d.c., all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- al fine di consentire l'espressione del menzionato parere, il Commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuità con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;
- per ogni atto, negozio, vendita, transazione e/o altra attività d'impresa, nessuna esclusa, promossi nell'esercizio dell'azienda, ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, inerente all'esercizio dell'attività d'impresa, provvederà il legale rappresentante della Società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale ed autorizzazione espressa dei componenti del C.d.c., dandone informazione al Giudice Delegato;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dalla attività di impresa, appartiene alla Società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere del C.G.;

DISPONE



che il Commissario giudiziale provveda alla predisposizione - sentita la ricorrente - di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito nel termine di giorni 20 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati;

- il Commissario giudiziale procederà all'accreditamento di tutte le somme riscosse sul conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi a fini esecutivi da tale conto saranno effettuati direttamente dal Commissario giudiziale previa autorizzazione del G.D. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa al Presidente del C.d.C. ed al G.D.;

- il Commissario Giudiziale procederà, essendo prossima la scadenza del termine semestrale dal deposito della relazione di cui all'art. 105 comma 1 CCII, secondo quanto prescritto dall'art. 118 CCII, a redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII, trasmettendolo altresì, a mezzo pec, ai creditori;

- conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII;

- Il Commissario Giudiziale informerà i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e/o rilevanti inadempimenti al fine di sollecitare le iniziative ex art. 118, 119 e 120 CCII., riferendo al Giudice Delegato sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazione trimestrale, proseguendo nella vigilanza sull'esecuzione del piano concordatario e sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l'esercizio dell'attività d'impresa manifestamente dannoso per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nella costituzione di provvista utile ai pagamenti;

AUTORIZZA

il giudice delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

DISPONE

che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, a norma dell'art. 45 CCII e comunicata al P.M. in sede, alla società debitrice ed al Commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, dando atto che la stessa produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 133 c.p.c.



Spoletto, 29.12.2023

Il Giudice relatore
(*Dott.ssa Sara Trabalza*)

Il Presidente
(*Dott. Silvio Magrini Alunno*)

